



Ufficio del Difensore Civico
Comune di Avellino

Relazione

annuale dell' **Attività**
Anno 2003

Brig. Gen. (ris)
Antonio Politi

*Copia della relazione è consultabile nelle pagine dedicate
all'Ufficio Difesa Civica del Comune di Avellino, inserita
nel sito Internet: www.comune.avellino.it*

*Un sentito ringraziamento desidero esternarlo alla Sig.ra Vincenza Tino,
responsabile della Segreteria dell'Ufficio Difesa Civica, per la professionalità e
l'impegno mostrato e per la preziosa collaborazione nella stesura della rela-
zione.*

a.p.



Indice dei contenuti

Premessa	Pag. 7
Parte I	
• Status della Difesa Civica e Panorama Normativo	» 11
• Ordinanza Sindacale	» 14
• La realtà nel nostro Ente	» 15
• La normativa di riferimento	» 16
• L'Organizzazione Politico-Programmatica, Gestionale e di Controllo dell'Ente Comunale	» 17
• Status nel Nostro Ente	» 18
Parte II	
• Riflessioni sull'attività ed i risultati	» 21
• Rapporti con gli Uffici dell'Ente	» 22
• Rapporti con la Stampa ed Emittenti Locali	» 22
• Rapporti con la Difesa Civica Regionale	» 22
• Collegamento Virtuale	» 23
• Casi trattati o in via di trattazione che meritano particolare attenzione	» 24
• Casistica	» 27

Conclusioni	Pag. 31
• Il ruolo della Difesa Civica	» 31
• Il Difensore Civico nella Vita dell'Ente	» 31
• Attività svolta nell'Ente meritevole di particolare attenzione	» 32
• Sintesi delle problematiche particolarmente sensibili da risolvere	» 32
 Allegati	
• A : L'Autotutela nel Diritto Tributario.	» 37
• B : Legge 7 agosto 1990, n. 241 – L'accesso ai documenti amministrativi.	» 46
• C : Sentenza della Corte di Cassazione n. 6778.	» 51
• D : Carta dei Servizi Sociali ed Educativi e Principi Fondamentali.	» 53
• E : Emancipazione femminile a livello politico e sociale.	» 61
• F : Elenco cronologico pratiche	» 65
• G : Avellino X Diversamente Abili (allegato in copertina)	
• H - I - L : Grafici.	» 69



Premessa

*"La democrazia è il governo del popolo,
dal popolo, per il popolo.*

Abraham Lincoln

PREMESSA

Egregio Signor Sindaco
Egregio Signor Presidente del Consiglio
Egregi Signore e Signori Consiglieri

Sono ormai quasi cinque anni che l'Ufficio Difesa Civica svolge con risultati più che lusinghieri l'attività di trait-d'union tra il cittadino e l'Amministrazione Comunale.

La istituzione di tale ruolo, in perfetta sintonia con il concetto di trasparenza amministrativa e di partecipazione attiva del cittadino alla "cosa pubblica", è la dimostrazione dell'intenzione concreta della volontà politica di voler gestire la loro vita nel rispetto più profondo della tutela dei diritti collettivi e dei singoli allo scopo di ***dare***, appunto tramite questo istituto, ***voce a coloro che non hanno o non sono capaci di far sentire la propria voce***.

Dalla data della sua istituzione la frequenza dei cittadini che chiedono di parlare con il Difensore Civico comunale è aumentata in maniera esponenziale.

L'apertura giornaliera dell'Ufficio Difesa Civica, la costante disponibilità degli addetti, l'esperienza maturata, l'ascolto paziente, continuo e attento dei problemi presentati, l'impegno dell'ufficio nel perseguire la loro risoluzione, hanno creato nei numerosi cittadini che vi si rivolgono, credibilità e fiducia nel suo operato.

Nell'immaginario collettivo, l'Amministrazione Pubblica viene spesso considerata una struttura elefantica, lenta, burocratizzata, i responsabili degli uffici difficili da approcciare, un potenziale quadro che si inserisce in una realtà giuridica che vede, invece, gli Enti Locali assumere sempre maggiore autonomia e valenza scaturite dalla recente modifica alla Legge Costituzionale e dalle nuove norme sul federalismo amministrativo. Il "semplice" cittadino è spesso confuso dalla dinamicità evolutiva delle norme, si sente impotente, non sa come agire a tutela di quelli che considera suoi sacrosanti diritti e sbraita contro le autorità comunali colpevoli delle potenziali omissioni o si rivolge al potente di turno affinché possa essere difeso.

Sapere quindi che presso la struttura comunale locale esiste un ufficio "ad hoc" con personale qualificato a disposizione del cittadino, a cui potersi rivolgere liberamente ed in qualsiasi momento, con la certezza di ricevere la giusta attenzione, paziente e costante ascolto, le informazioni disponibili, consigli necessari, l'impegno di veder tutelati eventuali diritti lesi, li rende meno critici e più fiduciosi nei confronti dell'Ente Locale e più consapevoli e partecipativi verso la difficile attività da questo svolta.

La costituzione dell'Ufficio della Difesa Civica e quindi del Difensore Civico che nei limiti imposti dalla legge e dalle norme statutarie svolge il ruolo di ***garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, al fine della tutela***

dei cittadini, singoli ed associati" è la dimostrazione della volontà che l'organo politico comunale vuole trasmettere al cittadino, che la sua gestione dell'Ente sarà impostata alla massima trasparenza, chiarezza, semplificazione, correttezza, onestà che sono sinonimi di una espressione democratica, la più pura.

I positivi risultati ottenuti fino alla data odierna hanno gratificato lo scrivente, motivato profondamente il suo impegno, dato un senso di utilità alla propria esistenza.

**Brig.Gen. (ris)
Antonio POLITI**



Parte I

Status della Difesa Civica e Panorama Normativo

Non vorrei essere uno schiavo, ma non vorrei neanche essere un padrone. Questo esprime la mia idea di democrazia.

Abraham Lincoln

PARTE PRIMA

Status della Difesa Civica e Panorama normativo

Allo scopo di fornire una comprensibile dimensione dell'importanza dell'argomento si rende necessario evidenziare la rilevante questione delle istanze presentate dai Cittadini alle Pubbliche Amministrazioni, focalizzando l'attenzione su quelle istanze che, per loro contenuto e tipologia, non prevedono un procedimento amministrativo, in senso tecnico, in quanto avendo finalità di impulso e di stimolo, si concretizzano in rappresentazione di pura necessità o in semplici richieste di chiarimenti e/o di informazioni.

Questa tipologia di istanze rivolte dai Cittadini alla Pubblica Amministrazione, sono sempre più numerose e giungono con sempre maggiore frequenza.

Storicamente tale problematica è una consuetudine che è sfociata, nei tempi, in una consolidata tradizione popolare, particolarmente accentuata e diffusa nel sud Italia, mentre sotto il profilo giuridico si colloca nello spirito delle due importanti riforme legislative dell'ordinamento degli Enti locali e del procedimento amministrativo e recentemente completate con l'Esercizio del potere di autotutela (vds allegato A)

E' noto l'iter storico-giuridico che ha portato alle due importanti riforme legislative anzidette, riforme ambedue intese a confermare l'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione al fondamentale obiettivo della trasparenza (vds Allegato B Legge 7 agosto 1990 n. 241-Accesso ai Documenti Amministrativi), individuandolo come motivo ispiratore e portante delle riforme medesime, nel precipuo intento di debellare i tradizionali privilegi riconosciuti ai pubblici poteri e di trasformare il ruolo dei Cittadini da spettatori a quello di protagonisti dell'azione amministrativa.

Si tratta di capisaldi normativi in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, il cui valore trascende l'aspetto contingente della normativa stessa per assurgere a principio ordinamentale, destinato ad influenzare l'intera azione amministrativa.

Per effetto del principio di trasparenza, infatti, la Pubblica Amministrazione deve consentire ai Cittadini l'esercizio di un controllo democratico sullo svolgimento dell'azione amministrativa, estrinsecandosi tra l'altro negli obblighi di accordare pubblicità agli atti, di motivazione degli atti, di identificazione del responsabile del procedimento, di comunicazione dell'avvio del procedimento, etc., oltre che nei diritti di partecipazione al procedimento, di accesso agli atti, etc.

Le riforme legislative in questione, oltre ad aver creato ampi spazi di dialogo e di interazione fra pubblico e privato, hanno accentuato in capo alla Pubblica Amministrazione l'intangibile dovere di correttezza nei rapporti con i Cittadini, in forza del quale non può assolutamente esimersi dal relazionare con i medesimi.

Ed in tema di correttezza, giova tenere presente che se il vigente ordinamento assicura ai singoli individui pari dignità sociale ed obbliga all'osservanza ed al rispetto dei diritti altrui nell'esercizio dei propri, in ugual modo, all'osservanza ed al rispetto dei diritti altrui assoggetta anche la Pubblica Amministrazione nell'esplicazione dell'attività amministrativa.

È indubbio che tanto il Cittadino quanto la Pubblica Amministrazione, relazionando e interagendo tra di loro, possono comprendere e chiarire i rispettivi torti e le rispettive ragioni - quantomeno sotto il profilo macroscopico - e valutare l'opportunità del loro agire, così da indirizzare più correttamente i propri sforzi.

La Pubblica Amministrazione che abbia compiuto un errore nelle proprie valutazioni fattuali o giuridiche, o che comunque abbia effettuato scelte (tecnicamente, economicamente, funzionalmente) erronee, dal confronto con il Cittadino può ricavare notevoli spunti per far rientrare l'azione amministrativa nei canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità ed inoltre può evitare spinose questioni che possono sorgere collateralmente in caso di dure contrapposizioni.

La necessità di relazionare e interagire con il Cittadino nasce perciò come esigenza tanto di carattere generale, quanto di carattere contingente. Laddove, ad esempio, casi uguali o almeno analoghi siano stati risolti in modo diverso, sussiste la necessità di fornire una puntuale risposta al Cittadino discriminato che chiede contezza di quanto avvenuto.

In definitiva, il principio di trasparenza, che discende dai comuni canoni di civiltà giuridica e risponde ad indiscusse regole di correttezza, richiede che la Pubblica Amministrazione fornisca una risposta seria e non derisoria all'istanza del Cittadino, atteso che un diverso *modus operandi* rivelerebbe un comportamento offensivo della dignità del Cittadino medesimo, riducendolo al rango di suddito nel senso etimologico del termine.

La mancata risposta o la risposta derisoria ad una istanza del Cittadino, sia per cause imputabili agli Organi istituzionali sia all'apparato burocratico, denota comunque forme di degenerazione e/o di prevaricazione della Pubblica Amministrazione laddove alla stessa incomba il dovere, l'obbligo o l'onere di prendere in esame la questione e di pronunciarsi.

Pur non potendosi affermare che tutte le istanze hanno l'effetto di provocare un pronunciamento da parte della Pubblica Amministrazione, stante l'assenza di una normazione *ad hoc*, ragioni di correttezza e soprattutto di trasparenza pongono tuttavia in capo alla Pubblica Amministrazione l'onere di accordare comunque una risposta al Cittadino interessato.

Si desidera quindi sottolineare con forza la necessità che ogni Pubblica Amministrazione risponda alle ragionevoli istanze dei Cittadini destinatari del proprio operato. È una necessità giuridica e di civiltà sociale che corrisponde alle linee evolutive del diritto ed al comune senso morale di questa epoca e di questa democrazia.

Sul piano fattuale si è avuto costantemente occasione di notare, in numerosissime circostanze, che le condotte delle Pubbliche Amministrazioni non sono certamente in linea con tali forme evolutive del diritto e con tali orientamenti etico-morali in quanto, a fronte di formali istanze di Cittadini su problematiche serie e fondate, le Amministrazioni stesse spesso **non si curano di dare una risposta ai richiedenti, neppure a distanza di mesi e talvolta di anni, né tanto meno si curano delle sollecitazioni loro pervenute. (Vds allegato C - Sentenza della Corte di Cassazione n. 6778).**

Ciò avviene, lo si noti, anche quando le questioni oggetto di istanze dei Cittadini

sono ben note alla Pubblica Amministrazione interpellata, così da non richiedere particolari approfondimenti, ricerche o impiego di tempo.

È ben vero che a volte gli sfoghi dei Cittadini sono il frutto dell'esagerazione partigiana di chi, toccato nei propri presunti diritti, reagisce oltremodo senza curarsi dell'obiettività delle proprie pretese, ma è altrettanto vero per contro che la qui stigmatizzata tattica catenacciara ed attendista delle Pubbliche Amministrazioni discende dal fatto che spesso le medesime non vogliono riconoscere un proprio palese torto, così come è incontestabile che altre volte la mancata risposta alle istanze dipende dall'incuria o dal disinteresse dei funzionari responsabili dell'azione amministrativa che, poco coscienti di essere al servizio della società, si arrogano il potere di ignorare qualsiasi istanza del Cittadino.

Questo atteggiamento di totale indifferenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni, conscie della propria superiorità, suscita spesso nei malcapitati Cittadini, che si agitano nella loro impotenza, ampie reazioni a catena in fondo comprensibili.

Tanto premesso, nutro fiducia che, in ossequio al conclamato principio di trasparenza e al comune senso morale, si vogliano comprendere finalmente le ragioni che inducono a prendere nella debita considerazione le istanze proposte dai Cittadini e ci si auspica vivamente che l'atteggiamento delle Pubbliche Amministrazioni venga improntato a criteri giuridicamente, ma anche moralmente, più condivisibili nei riguardi dei destinatari dell'azione amministrativa.

Quindi, a fronte di formali istanze di Cittadini, che rappresentano necessità, oppure chiedono semplici informazioni o delucidazioni in ordine a questioni che li riguardano, ci si aspetta che le Pubbliche Amministrazioni **vogliano considerare i richiedenti non come meri soggetti passivi in condizioni di sudditanza ma come soggetti attivi nella loro reale dignità di Cittadini.**¹

Nella relazione annuale dell'Attività anno 2002 presentata ufficialmente, a fine settembre inizio ottobre 2003, solo al Commissario Straordinario a causa dell'instabilità politica del momento, e non, come da prassi, al Consiglio Comunale, a causa del suo repentino scioglimento, l'Ufficio Difesa Civica si soffermava sulle consequenziali modifiche che la riforma Costituzionale ha apportato alle funzioni amministrative locali ed in particolare sulla consistente espansione delle autonomie locali.

Con la modifica del titolo V della Costituzione gli Enti Locali diventano, nell'ambito della propria autonomia, gli attori principali e i soli responsabili dell'applicazione della norma nella propria giurisdizione.

Nella stessa relazione sono state evidenziate alcune attività di fondamentale importanza dell'ente comunale come la potestà normativa, in particolare quella statutaria e quella regolamentare che sono le fondamentali normative della attività amministrativa locale, i pilastri sui quali poggia tutta l'organizzazione dell'Ente.

¹ Difensore Civico Provincia di Trento dott. Fabio Bortolotti

Trattasi di norme essenziali che tracciano il cammino dell'ente locale con il compito degli Statuti di previsione delle indicazioni di carattere generale, riservando ai singoli regolamenti quello di fornire la normativa di dettaglio.

La copertura regolamentare degli atti e servizi, come già enunciato, oltre ad essere la base della struttura organizzativa, fornisce la reale e concreta autonomia necessaria facilitando il lavoro del personale addetto e riduce la conflittualità con il cittadino in quanto tutto fa riferimento a norme studiate nelle specifiche e sancite in ambito consiliare " **dal Parlamentino dell'Ente**" che con il suo consenso ne dà " **l'imprimatur giuridico**"

L'iter normativo si conclude all'Ordinanza Sindacale che è l'atto finale della catena della potestà regolamentare e segna il passaggio tra l'attività normativa e quella gestionale dell'Ente.

Ordinanza Sindacale

Come è noto l'ordinanza sindacale è il provvedimento con il quale il sindaco esercita le sue funzioni ordinarie e straordinarie.

Il potere d'ordinanza è un'attività straordinaria, un potere eccezionale attraverso il cui esercizio la pubblica amministrazione incide fortemente nella sfera giuridica dei cittadini anche al di là di ciò che dispone la legge e pertanto può essere esercitata solo da quegli organi a cui l'ordinamento positivo tassativamente lo attribuisce.

Le leggi 15 marzo 1997, n.59, 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191 (cosiddette leggi Bassanini 1, bis e ter) hanno fissato i principi per una profonda riforma della pubblica amministrazione mediante il trasferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali allo scopo di semplificare e snellire l'azione amministrativa.

In attuazione di queste leggi fondamentali, ed in particolare della legge 59/1997, sono stati emanati alcuni decreti legislativi che incidono in modo notevole sulle competenze del sindaco in materia di ordinanze, estendendo tale potere anche ai dirigenti comunali.

Le ordinanze possono essere :

- provvedimenti di urgenza o atti necessitati ordinari (normali o ordinarie);
- provvedimenti di urgente necessità (atti necessitati o provvedimenti d'urgenza).

Quelli che interessano per il maggior utilizzo nella routine esistenziale della organizzazione comunale sono le ordinanze ordinarie, la manifestazione di normali poteri discrezionali dell'autorità amministrativa.

Le ordinanze normali o ordinarie sono provvedimenti con i quali si impone ad un soggetto un determinato comportamento che dalla norma è previsto solo in astratto, tramutandolo così da obbligo generico in obbligo specifico.

In sintesi l'ordinanza è *la forza* che permette all'amministrazione comunale *di imporre*, a quel cittadino che è incurante o trasgredisce la/e norma/e che regola/no specifiche attività della vita cittadina, un comportamento in sintonia con le norme e/o regolamenti vigenti nel concetto della tutela della libertà singola e/o collettiva.

La realtà nel nostro Ente

Il Comune di Avellino è in possesso dello Statuto Comunale, esecutivo dal 30 aprile 1999, basato principalmente sulla prima vera Legge n.142/90 "Ordinamento delle Autonomie Locali".

Uno statuto moderno che ha lo scopo primario di regolare la vita di un ente deve necessariamente possedere le caratteristiche di dinamicità per stare al passo con l'evoluzione della normativa reale della nazione, deve quindi essere costantemente aggiornato.

Attualmente detto Statuto "è obsoleto" non essendoci stato fino alla data odierna alcun aggiornamento, **benché il d.lg.18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." abbia abrogato la Legge n.142 richiedendo l'aggiornamento, di tutti gli Statuti degli Enti Locali, da effettuarsi obbligatoriamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.**

La Commissione Consiliare Statuto ha, dopo lungo e dettagliato lavoro, completato la bozza aggiornata dello statuto, ma a causa del repentino scioglimento del consiglio comunale, la stessa, non è stata sottoposta al vaglio finale del Consiglio Comunale, organo deputato alla sua legittimazione, quindi **"la bozza è rimasta un'opera incompiuta"**.

Relativamente ai regolamenti, **non tutti i settori comunali hanno provveduto a darsi una copertura regolamentare** di tutti gli atti e i servizi, che come noto, oltre a fornire la reale e completa autonomia necessaria, facilita il lavoro degli addetti e riduce la conflittualità con il cittadino.

Molte sono state le problematiche affrontate dall'Ufficio scrivente che hanno poi portato all'adozione di ordinanze, ma tuttavia spesso i risultati sono stati deludenti.

Il risultato negativo talvolta è dipeso non dalla mancanza di forza intrinseca nell'atto (esempio la sanzione amministrativa), ma dalla mancata operatività del responsabile di turno, "del braccio operativo" dell'Amministrazione, tenuto a far rispettare l'ordinanza come pure dall'assenza di precisa regolamentazione della materia trattata.

Ad ogni richiesta dello scrivente finalizzata ad ottenere il rispetto della ordinanza sono state spesso eccepite difficoltà di intervento per carenza di personale disponibile, per mancanza di copertura finanziaria nel caso di intervento coatto. Le difficoltà sono diventate il **leit motiv** per giustificare l'immobilismo...e intanto il potere di ordinanza, espressione massima dell'autonomia amministrativa locale, enfatizzata anche dalle ultime modifiche alla Costituzione Italiana, **viene vanificato** con enormi danni per l'immagine e le finanze del nostro ente.

La normativa, prevede, in genere come ultima ratio, anche la possibilità di agire in maniera coatta nei confronti dell'inadempiente, certo ..ma in genere la risposta è che le somme occorrenti, cioè la copertura finanziaria, un capitolo ad hoc per tali interventi, non esiste nel nostro bilancio e quindi tale possibilità non è di fatto concretizzabile con ciò vanificando il lavoro svolto in precedenza; dette motivazioni sorprendono avendo riscontrato in correnti testi di diritto amministrativo che quando l'Ente locale agisce per via coatta dovrebbe essere previsto il recupero, a carico dell'inadempiente, delle somme per tale azione, il tutto tramite l'ufficio legale dell'Ente stesso.

Ogni qualvolta l'organo esecutivo è stato invitato ad intervenire, con esclusione della materia tributi (vds Ici, Tarsu, etc), sovente è stata comunicata la mancata ottemperanza dell'ordinanza per i motivi sopra esposti....problematica che ha interessato vari settori dell'Amministrazione.

Se si chiedesse un intervento coatto la risposta fornita sarebbe sempre negativa appunto per mancanza di specifica copertura finanziaria!

E' una situazione che non può essere accettata nei termini sopra esposti, essenzialmente nell'interesse dell'Ente ed in particolare perché la norma ha regolamentato la materia indicando il "modus operandi" per evitare l'impasse in cui ci troviamo.

La normativa di riferimento

L'art. 54 del T.U.E.L stabilisce che se l'interessato non ottempera all'ordine ricevuto nel termine fissato, il Sindaco può fare eseguire d'ufficio i lavori necessari a spese dell'inadempiente.

Con l'esecuzione in danno, l'ente ordinante anticipa le spese connesse all'esecuzione della prestazione da parte di un terzo all'uopo incaricato per poi rivalersi sul trasgressore, recuperando coattivamente la somma dovuta, maggiorata di tutte le spese connesse alla procedura esecutiva.

Per detta riscossione coattiva l'ente può utilizzare l'iscrizione a ruolo disciplinata dal D.P.R.602 del 1973 ed integrazioni successive (Vds Legge del 24.11.81 n. 689).

Il DPR 29/09/73 n. 602 viene infatti incontro all'Ente Pubblico fornendo la possibilità, ai Dirigenti dei singoli settori, di richiedere l'iscrizione al ruolo .

In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

Da colloqui avuti con alcuni Dirigenti dell'ente comunale sembra che ad esclusione degli uffici che trattano le materie di carattere prettamente tributario, questo iter **non è abitualmente** attuato, ciò potrebbe essere imputato alla carenza di un indirizzo unitario, centralizzato.

Tale situazione di debolezza non permette il recupero di grossi debiti, **somme che farebbero certamente comodo alle casse del comune.**

Altro motivo che spesso ne rende difficoltosa l'esecuzione o talvolta rende impugnabile l'ordinanza è la carenza di regolamentazione della materia a cui si fa riferimento. Cioè non tutti i settori **e/o non tutte le materie trattate o servizi forniti dall'Ente sono regolamentati**, diventa quindi impossibile ..per esempio sanzionare quantitativamente la eventuale inadempienza o l'inottemperanza alle norme vigenti.

Il paradosso è che questo avviene mentre le recenti modifiche costituzionali al Titolo V hanno determinato ampi e profondi cambiamenti in questa materia. Il nuovo articolo 117, comma 6, della Costituzione, ha attribuito ai Comuni e alle Province la potestà regolamentare per "l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni".

L'art.117-comma 6 recita:"**Lo Stato emana regolamenti solo nelle materie di legislazione esclusiva. In ogni altra materia , la potestà regolamentare spetta alle regioni.**

Comuni, Province e città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” comprese quindi le funzioni amministrative.

Trattasi quindi di una **importantissima innovazione** in quanto la vita amministrativa dei Comuni e delle Province non può più essere disciplinata dall'alto, come è avvenuto per molti decenni. Essa, anche per il principio di sussidiarietà, dovrà essere per molta parte regolata e decisa dall'Ente, mediante i singoli statuti e specialmente mediante i regolamenti.

Il regolamento diventa quindi **“la pietra d'angolo”** della struttura amministrativa dell'Ente. Una volta approvato in Consiglio Comunale diventa **“la norma”** che dà vigore e possibilità di applicazione coercitiva e finale all'ordinanza.

L'attività amministrativa deve essere programmata, prevista e disciplinata in stabili norme regolamentari che ogni ente locale si da autonomamente. Si deve amministrare non solo con gli atti e provvedimenti, ma anche con i regolamenti e i singoli atti amministrativi devono trovare nei **“binari”** dei regolamenti la loro giustificazione. Ciò vale ancor più per l'atto amministrativo che stiamo trattando : l'Ordinanza Sindacale.

La direzione da seguire ed i mezzi per raggiungere lo scopo sono disponibili presso l'ente o comunque lo devono essere se si vuole raggiungere l'obiettivo.

La direzione: ci viene indicata dalla leggi sopra citate.

I mezzi a disposizione: la regolamentazione della materia a cui si riferisce l'ordinanza, il controllo dell'ottemperanza della stessa, l'iscrizione al ruolo dell'inadempiente con relativa somma da recuperare ed infine la previsione nel bilancio annuale di un capitolo ad hoc per permettere, se necessaria, l'azione coatta.

In caso di inottemperanza dell'ordinanza:

- denuncia alla autorità giudiziaria in caso di reati di carattere penale;
- iscrizione al ruolo se trattasi di multe o sanzione;
- azione coatta se necessaria;
- recupero di tutte le somme dovute a cura della società di riscossione;
- azione legale per recupero somme anticipate in caso di intervento coatto.


Con la iscrizione al ruolo il compito del recupero della somma non pagata, gli interessi se dovuti ed altro, sarà devoluto alla società di riscossione con cui l'Ente è convenzionata, con le modalità e termini di tempo previsti nel contratto di concessione.

La Organizzazione Politico-Programmatica, Gestionale e di Controllo dell'Ente Comunale.

A parere dello scrivente, nella realtà del nostro Ente il sistema organizzativo, argomento già trattato anche in precedenti relazioni, necessita ancora di perfezionamenti, non essendo in linea con gli indirizzi delle leggi promotrici (vds Serie Leggi Bassanini).

Questa nuova organizzazione, questo processo di assimilazione della visione dell'Ente Pubblico secondo quanto evidenziato anche dal prof. Sandulli , nelle note di commento alle modifiche ed integrazioni della legge n.127 da parte della legge n.191, **“la**

mente comunale” cioè l'Amministrazione Politica, allo scopo di condurre le persone in organizzazione dotate di senso, in grado cioè di attraversare il percorso individuato o di sfruttare appieno le opportunità presenti per raggiungere gli obiettivi programmatici prefissati, dovrebbe seguire il seguente iter.



Un iter organizzativo che è la fonte di successo delle più note organizzazioni private, leadership mondiali, oltre che da tutte le strutture militari.

Gli Organi di Governo definiscono gli obiettivi, i programmi da attuare. Il Nucleo di Valutazione controlla il raggiungimento degli obiettivi settoriali, valuta (Evaluation Management) l'operato dei Dirigenti in funzione degli obiettivi raggiunti, invia la relazione finale all'Organo Politico con le conclusioni circa gli obiettivi e la produttività raggiunta dall'Ente. L'Organo Politico verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Status nell'Ente

Il Nucleo di Valutazione, pedina fondamentale nel mosaico organizzativo sopra evidenziato, decaduto ad ottobre 2004 con lo scioglimento del consiglio comunale, **non ha svolto** compiutamente le funzioni previste dal Disciplinare redatto ed andato in vigore con delibera di Giunta n.535 del 7 giugno 2001. In detto disciplinare sono previsti, tra l'altro, compiti di controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, il tutto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi programmatici prefissati dall'organo politico comunale.

Nell'ultimo periodo l'incarico del controllo di gestione è stato conferito, benché di competenza del Nucleo di Valutazione operante, ad un professionista esterno all'Amministrazione Comunale.



Parte II Riflessioni sull'attività e i risultati

La società si fonda sui pilastri del vero e della libertà.

Henrik Ibsen

PARTE SECONDA

Riflessioni sull'attività ed i risultati

L'attività del 2003 ha confermato la crescente attenzione del cittadino verso l'Istituto della Difesa Civica.

L'entrata in Europa, l'utilizzo della moneta unica che avrebbe come finalità l'allineamento del tenore della vita del nostro Paese, del suo livello sociale, alla media dei paesi europei, la mancata ripresa economica, forse anche una carenza politica di controllo dei prezzi, hanno creato, specialmente nella realtà del nostro meridione, **un aumento abnorme della povertà.**

Il cittadino che vive questa incresciosa realtà, questa precaria sopravvivenza esistenziale non sa a chi rivolgersi, a chi chiedere un aiuto per superare frequenti momenti di criticità economica familiare. I fitti delle case sono aumentati a dismisura per cui le famiglie di ceto medio e/o con uno lavoro a tempo determinato non sono più in grado di affrontare tali costi e si rivolgono sistematicamente al comune per avere **in concessione un alloggio demaniale o un sussidio economico.**

Alle risposte negative degli uffici competenti quegli stessi cittadini si rivolgono al Difensore Civico sperando in un suo concreto intervento.

Nel periodo considerato dalla relazione, in collaborazione con l'Ufficio Alloggi e con la preziosa collaborazione della Sezione Manutenzione, a seguito di un censimento di alloggi e di mansarde demaniali non utilizzate in quanto malsane o lasciate dai precedenti inquilini in condizioni di precarietà, sono state rimesse in efficienza e distribuite circa venti abitazioni di proprietà comunale.

Il criterio di assegnazione ha tenuto conto in particolare dello estremo stato di indigenza delle famiglie richiedenti, di particolari stati di grave precarietà di salute dell'istante o di componenti familiari .

Su specifico intervento dell'Ufficio Difesa Civica è stata approvata la graduatoria definitiva e l'elenco non ammessi del bando contributo fitti 2001-Legge 431/98. Successivamente è stato stanziato agli aventi diritto un anticipo del 50% dell'importo.

Relativamente alle richieste di sussidio economico, oltre alla nota carenza dei fondi a disposizione si sono avute difficoltà con il settore di competenza sia per quanto riguarda lo specifico regolamento che è obsoleto, sia per la mancanza di una "Carta dei Servizi Sociali ed Educativi" (vds allegato D).

Nell'attività specifica non sempre i principi fondamentali sono stati rispettati.

Oltre ai casi sopra esposti, il cittadino si rivolge all'Ufficio Difesa Civica per problematiche di tipologia sempre diversa, in quanto, nel concetto, quasi generalizzato, è giustamente convinto che come tale ha il diritto di essere ascoltato, di ricevere tutte le informazioni necessarie, di essere tutelato qualitativamente e quantitativamente.

Le istanze sottoposte contengono quindi argomenti di facile e breve soluzione come pure, spesso, argomentazioni di difficile e sensibile contenuto che comportano lunga

e profonda applicazione interpretativa, ricerche normative, pareri di ordine tecnico.

Rapporti con gli Uffici dell'Ente

E' con soddisfazione riscontrare che negli ultimi periodi c'è stato un notevole aumento dell'attenzione posta da parte dei dirigenti, di quasi tutti i settori, all'attività svolta dal Difensore Civico anche se sono ancora tante le lettere inviate che attendono una doverosa risposta.

Preziosa e costruttiva la collaborazione con il funzionario responsabile del CED e di tutti gli addetti che hanno il merito di aver organizzato una completa ed efficiente rete informatica comunale delineata e voluta dal Segretario Generale.

Si è sentita sensibilmente, nel periodo di commissariamento, l'assenza degli assessori e dei consiglieri che in passato hanno sempre dimostrato la massima disponibilità di dialogo, attenzione e sicuro punto di riferimento ai fini della risoluzione delle problematiche che i cittadini portavano all'attenzione del difensore civico.

Produttivi anche i rapporti con il Comitato per le Pari Opportunità, molto presente nella vita organizzativa dell'Ente, del quale è opportuno evidenziare la proposta dei seguenti progetti da includersi nel "Piano triennale delle azioni positive a favore delle Pari Opportunità":

- Sviluppo di nuove professionalità nel settore turistico per la valorizzazione del turismo del vino e delle strade del vino in Campania;
- Operatori/trici per Beni Culturali;
- Progettista del Verde;

Tra i tanti argomenti più sentiti dalla classe femminile spicca certamente quello relativo alla "**Emancipazione femminile a livello politico e sociale**" (Vds allegato E), tra cui emerge facendo un parallelo con la realtà locale la necessità, prevista peraltro dalla legge, della presenza di una rappresentante delle "Pari Opportunità" nel Comitato di contrattazione politico-amministrativo comunale. Altro argomento trattato e molto attuale è la programmata redazione di un "**Regolamento contro le molestie sessuali**"

Rapporti con la Stampa ed Emittenti Locali

Come per gli anni precedenti, sono rimasti concreti, costruttivi nel rispetto dei compiti e dei ruoli svolti e sempre finalizzati a fornire al cittadino un quadro completo, trasparente, imparziale del lavoro quotidiano prodotto.

Rapporti con la Difesa Civica Regionale

Quale consigliere nazionale dell'A.N.D.C.I. lo scrivente ha mantenuto rapporti costanti sia con il Presidente Regionale che con il Consiglio, ha partecipato a quasi tutte le riunioni prendendo spunto dalle esperienze altrui per migliorare il proprio bagaglio conoscitivo al fine di incrementare "la produttività" dell'Ufficio che presiede.

Quale membro effettivo dell'Istituto Europeo dell'Ombudsman è stato attento agli aggiornamenti normativi emanati dall'Istituto.

Collegamento Virtuale

Come noto fin dal primo anno di attività è stata creata la pagina Rete Civica – Città di Avellino: **www.comune.avellino.it**.

Tramite essa si può accedere alla voce "Difensore Civico" e quindi a tutte le informazioni sulla sua attività, sulle tematiche trattate, le modalità da eseguire per contattarlo o comunque per come richiedere il suo intervento.

Nel periodo considerato sono state trattate, via web con risultati positivi ed in brevissimo tempo, alcune istanze, quasi tutte provenienti da residenti esteri o fuori della provincia.

Casi trattati o in via di trattazione che meritano particolare attenzione

Ricostruzione fabbricato reso inagibile dal sisma del 1980 - Richiesta al comune di sostituirsi a privati.

A seguito del sisma del 1980 un fabbricato, sito in Corso Vittorio Emanuele, era stato dichiarato inagibile dalle autorità comunali rientrando nel Piano di Recupero con destinazione a "edificio di nuova edificazione" da realizzarsi previa demolizione del manufatto danneggiato.

Gli organi competenti del Comune già dal 27.01.1988 comunicavano a tutti i condomini del fabbricato che in mancanza di presentazione di progetto di ricostruzione avrebbero provveduto all'affidamento in concessione dell'intervento previsto dal Piano Regolatore.

Una parte del fabbricato fu demolito, la restante parte lesionata e sorretta da barbacani è rimasta per anni "in piedi" facendo mostra delle sue evidenti ferite. I locali siti a piano, in Corso Emanuele, hanno continuato ad essere utilizzati dai proprietari per attività commerciali incuranti del potenziale pericolo di crolli non essendo mai pervenuta la dichiarazione di agibilità dopo la demolizione della parte pericolante.

In data 21.03.03 la proprietaria di uno degli appartamenti del fabbricato si rivolgeva all'Ufficio Difesa Civica affinché venisse ottemperato quanto previsto nella ordinanza sindacale richiedendo che il Comune si sostituisse ai proprietari ai fini della demolizione del fabbricato-rudere ancora esistente.

Su richiesta dell'Ufficio il responsabile del Servizio Protezione Civile e Pubblica Incolumità dava **formale avvio di procedimento amministrativo** relativamente all'emissione di ordinanza per l'eliminazione del potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe provveduto all'applicazione della sanzione amministrativa ed all'attivazione della procedura in danno.

A seguito di tale disposizione tutti i proprietari raggiungevano un accordo a cui seguiva la demolizione dell'intero fabbricato.

Richiesta concessione prefabbricato pesante a seguito di sfratto esecutivo.

A seguito di intimazione di sfratto da parte del Tribunale di Avellino, un cittadino faceva richiesta al comune per la concessione di un prefabbricato pesante.

L'istante con moglie e quattro figli di minore età, di cui il più piccolo affetto da grosse problematiche psico-motorie con evidenti difficoltà di deambulazione, vivevano in completa situazione di povertà a causa dell'instabilità lavorativa, quale muratore, del capo famiglia.

A seguito dello sfratto il locatario, dell'abitazione in cui vivevano, aveva imposto il rilascio immediato della stessa.

La situazione delle disponibilità abitative del comune si dimostrava precaria in quanto al momento non esistevano prefabbricati liberi agibili e quindi utilizzabili.

Con l'aiuto del personale dell'Ufficio Assegnazione Alloggi fu individuato un prefabbricato idoneo alle esigenze volumetriche del nucleo familiare del richiedente e che abbisognava, per renderlo agibile, di lavori di manutenzione minori.

Con l'assenso del dirigente responsabile i lavori necessari venivano effettuati in breve tempo e con la procedura di urgenza, i responsabili dell'Ufficio Alloggi, consegnavano alla famiglia di cui trattasi, disperata per la minaccia imminente di sfratto esecutivo, la dimora tanto agognata.

Ripristino Pubblica Illuminazione a via Ponticelli.

Da circa tre mesi gli abitanti di via Ponticelli vivevano una situazione di evidente precarietà a causa della totale mancanza di pubblica illuminazione trovandosi, peraltro, la loro zona alla periferia della città. In aggiunta erano stati riscontrati danni alla rete, quali pali di sostegno spezzati, lampade mancanti, causati certamente da atti dolosi effettuati da ignoti..

La mancanza di tale importante servizio creava insicurezza esistenziale nei residenti e non, specialmente nelle ore notturne, anche a seguito del notevole incremento di azioni malavitose che purtroppo si stavano verificando sempre con maggiore frequenza a danno dei cittadini.

Interessato il dirigente del Settore LL.PP. veniva richiesto un intervento urgente alla ditta convenzionata che effettuava, in breve tempo, una sistemazione provvisoria dell'impianto di via Ponticelli, nonché il ripristino degli altri centri luminosi esistenti in loco.

Sospensione attività di panificazione

A seguito di specifica istanza, di una rappresentanza di cittadini abitanti in un rione della città, veniva richiesto un incontro e poi l'intervento del Difensore Civico a proposito di una complessa problematica che coinvolgeva responsabilità dell'Amministrazione comunale, di tipologia diverse (patrimoniali, sanitarie, urbanistiche etc.).

Negli anni 80, a seguito del terremoto, era iniziata, in un prefabbricato pesante, una attività di panificazione di cui non si è mai trovata l'autorizzazione provvisoria.

Il prefabbricato, inserito nel complesso urbano, negli anni si è trovato a distanza non regolamentare dagli altri edifici, al punto che i fumi delle canne fumarie del forno e le conseguenti esalazioni della combustione del legname colpivano quotidianamente gli abitanti degli appartamenti più vicini alla struttura rendendo irrespirabile l'aria che questi erano costretti ad inalare. Alcuni di essi nel tempo si sono ammalati di tumore alla gola, altri soffrivano di bronchite cronica.

A seguito dell'intervento della A.S.L.-Avellino 2, gli ispettori sospendevano l'attività di panificazione fino al ripristino delle previste condizioni igienico - sanitarie.

Successivamente, su intervento dell'A.R.P.A.C., furono sostituiti i comignoli presumibilmente di eternit e quindi di fibre di amianto.

Anche dopo detti interventi restavano l'abusività dell'attività commerciale,

peraltro su suolo comunale e le conseguenze dannose dei fumi per gli abitanti delle abitazioni adiacenti.

Su richiesta dell'ufficio venivano effettuati altri controlli dai quali risultava che il prefabbricato pesante adibito a vapoformo non aveva la prescritta Concessione Edilizia ma soltanto quella provvisoria, rilasciata nel mese di novembre 1980. Di conseguenza veniva **"Ingiunto"** al proprietario "di ripristinare, a propria cura e spese, lo stato dei luoghi, entro 30 gg.dalla notifica della ingiunzione, tramite rimozione delle opere presenti liberando il suolo pubblico da persone e cose.


Dopo altri interventi (tra cui ricorso al T.A.R. di Salerno) l'attività di panificazione è definitivamente cessata e quindi eliminato ogni potenziale pericolo di pubblica incolumità per gli abitanti della zona.

Resta ancora la problematica legata alla demolizione della struttura che come prescritto dalle norme è, dallo scorso anno, diventata competenza del Prefetto di Avellino.

La Casistica

Ordine cronologico delle istanze ricevute nel periodo considerato

La tipologia delle problematiche trattate sono state differenti tra loro e hanno interessato, anche se in numero diverso, tutti i Settori dell'Amministrazione Comunale (Vds allegati H-I-L).





Conclusioni

*"V olere è poco: bisogna desiderare ardentamente
per raggiungere lo scopo"*

Ovidio

CONCLUSIONI

Il ruolo della Difesa Civica

Le riflessioni fatte di seguito sono il frutto di una intensa attività locale, di un contatto continuo con la realtà che vive quotidianamente il cittadino, ma anche il frutto di studi, commenti, resoconti, relazioni di eminenti esperti della materia .

Va di fatto però che al sorprendente aumento della presenza della Difesa Civica mondiale non è seguita una precisa, dettagliata definizione dei ruoli di questo importante Istituto Giuridico.

Nelle varie riunioni, i singoli difensori civici portano l'esperienza vissuta nella propria realtà, diversa certamente in quanto diverso è il contesto geografico e politico nel quale questo ruolo viene esercitato, ma identica per passione, dedizione verso gli altri, per impegno sul duplice fronte del "buon andamento" della pubblica amministrazione e della difesa dei diritti del cittadino, obiettivi sinergici, in quanto una efficiente amministrazione ha appunto come scopo primario la tutela dei diritti dei propri cittadini.

Motivo frequente di discussione risulta essere la constatazione della indeterminatezza e genericità con le quali il nostro ordinamento giuridico tratta la materia della difesa civica.

Ciò è certamente dovuto ad un evidente gap tra l'obiettivo dichiarato di voler tutelare i diritti del cittadino e la realizzazione pratica e concreta di tale obiettivo tenuto conto dei modesti e limitati strumenti di cui il difensore civico dispone per esercitare una così rilevante funzione.

La seconda considerazione nasce dalla provata enorme aspettativa di partecipazione democratica che la figura del difensore civico suscita nell'immaginario collettivo e per contro la constatazione della inadeguatezza degli strumenti che la norma mette a disposizione perché quelle aspettative possano essere soddisfatte.

Il Difensore Civico nella vita dell'Ente

I soddisfacenti risultati raggiunti nella risoluzione di molte problematiche evidenziate dai cittadini, i continui contatti quotidiani, da un lato sono la testimonianza delle aspettative che essi coltivano, anche alla luce dei riscontri positivi forniti, nei confronti del difensore civico, dall'altra sono la spia di istituzioni che non sempre funzionano o riescono a dare risposte adeguate ai bisogni della gente .

Tale considerazione risulta ancora più evidente nelle situazioni più complesse come quelle del mezzogiorno dove le realtà disgregate e la mole dei problemi sono tali e tanti che il cittadino talvolta, non riuscendo a trovare un interlocutore istituzionale capace non che di risolvere i suoi problemi ma nemmeno di ascoltarli, identifica nel Difensore Civico un riferimento nell'Ente che lo ascolti e risolva i suoi problemi: **"un interlocutore che sia a metà strada tra un confessore e il parafulmine di tutto il disagio sociale esistente sul territorio ."**

Benché i rapporti con i dirigenti dei settori e con tutto il personale addetto sia improntato alla massima disponibilità, i colloqui, gli incontri sempre finalizzati alla soluzione delle problematiche, si riscontra ancora, specialmente in alcuni settori, un ritardo

cronico nelle risposte da fornire alla Difesa Civica; per alcune si attende anche un anno creando disagio e credibilità che l'ufficio **deve** fornire all'istante in quanto normalmente il cittadino si rivolge all'Ente richiedendo il dovuto riscontro ai sensi della Legge 241/90, normativa che, come noto stabilisce le modalità ed i termini di tempo entro i quali fornire detto riscontro. La mancata applicazione della norma permette all'utente di poter adire per le vie legali nei confronti del responsabile del procedimento che non applica la norma correttamente, **ciò crea numerosa, inutile e dispendiosa conflittualità.**

Attività svolta nell'Ente meritevole di particolare attenzione.

- Completa e efficiente **informatizzazione** degli uffici dell'Ente;
- Emissione della **carta di identità elettronica**;
- Aggiornamento **Toponomastico ed Ecografico** della città di Avellino;
- Eliminazione **barriere architettoniche** iniziata dall'Ufficio Difesa Civica in collaborazione con l'Ufficio Manutenzione, con l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti in via Scandone, attività continuata dall'ex assessore ai Servizi Sociali e dal responsabile dell'Ufficio Toponomastica con la stampa di un Opuscolo e la Cartina Topografica "**Avellino x diversamente abili**" (Vds Allegato G).
- Progetto "**Riciclando**" redatto dall'Ufficio Ambiente e Qualità, premiato ultimamente da Legambiente, il cui opuscolo informativo per gli insegnanti, curato dall'ex assessore all'Ambiente, è stato distribuito con enorme successo agli insegnanti delle scuole locali .

Sintesi delle problematiche particolarmente sensibili da risolvere

- **Di carattere funzionale dell'Ente:**
 - **Aggiornamento dello Statuto Comunale** . Dal 1999, anno in cui è diventato esecutivo non è stato mai aggiornato benché la legge di riferimento sia stata abrogata nel 2000 dal d.l.n.267. Secondo detto decreto legge l'aggiornamento dei singoli statuti sarebbe dovuto avvenire obbligatoriamente entro 120 giorni dall'inizio di validità della stessa. E' quindi da considerarsi completamente "**Obsoleto** "
 - Mancanza di **copertura regolamentare** in alcuni settori e servizi dell'Ente;
 - Difficoltà di completa esecuzione delle Ordinanze Sindacali, **per mancanza di apposito capitolo finanziario**, di prevista copertura che permetta la esecuzione coatta in danno nei confronti degli inadempienti.
- **Di carattere strutturale dell'Ente:**
 - **Incremento dell'organico**, attualmente composto solo del 70% rispetto a quello ufficiale;
 - **nomina del Nucleo di Valutazione** composto da professionisti della materia che possa assolvere l'importante e sensibile ruolo, di elemento di continuità della catena amministrativa locale, attribuito dalle leggi Bassanini e da eminenti giuristi (vds Sandulli), ed in sintonia con i compiti attribuitigli da "Il Disciplinare" sancito con delibera di Giunta n.535 del 17 giugno 2001.
 - **nomina del Direttore Generale** (City Manager), la punta della Piramide Gestionale, con il compito di coordinamento, di gestione e di attuazione

degli indirizzi generali impartiti dalla **mente politica** cioè dall'Amministrazione Politica;

- **Particolarmente sentite e richieste dai cittadini avellinesi.**
 - le maggiori difficoltà e lamentele che quotidianamente si ascoltano riguardano la circolazione veicolare in ambito cittadino.
L'attuale Piano Traffico non ha risolto tali difficoltà e quindi deve essere aggiornato. L'ufficio competente sta studiando le modifiche da apportare per renderlo più agibile e adatto alle esigenze locali, modifiche che saranno effettuate in sintonia con gli indirizzi forniti dalla nuova amministrazione.
 - costruzione parcheggi privati interrati da utilizzare in sinergia con i parcheggi pubblici da dare in gestione privata, **il tutto regolamentato in base agli indirizzi forniti dall'Ufficio Traffico Comunale e dalle esigenze di carattere sociale;**
 - rifacimento marciapiedi delle arterie principali, in particolare quelle di **Corso Vittorio Emanuele;**
 - creazione di un maggior numero **di centri sociali per anziani,** specialmente nelle zone periferiche;
 - collegamento con le periferie urbane con mezzi pubblici più efficienti e **con maggiori corse.**
 - presenza di servizi pubblici e privati (vds **Uffici Postali, Ambulatori, succursali bancarie, centri sociali etc.**) nelle zone periferiche (Vds Quattrograne Est ,Ovest, ecc);
 - abbattimento delle numerose strutture danneggiate dal sisma dell'80 ma ancora esistenti, che tra l'altro **danno una immagine di continuo degrado della città;**
 - ricostruzione nel rispetto dello stile urbanistico preesistente (vds Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto I, Via Tedeschi, etc.);
 - ripristino e rispetto del verde pubblico (vds Villa Comunale).



Allegati

L'Autotutela nel Diritto Tributario¹

Sommario: 1. Il problema - 2. La finalità dell'autotutela - 3. Ambito di applicazione - 4. Il procedimento - 5. Diritto del contribuente o dovere dell'ufficio - 6. Conclusioni.

1. Il problema.

L'istituto dell'autotutela o *jus poenitendi* consiste nel potere dell'amministrazione finanziaria di annullare o di revocare un suo atto perché ritenuto privo di fondamento e legittimità. Tale istituto trae origine dal diritto amministrativo in cui l'autotutela viene intesa come la capacità dell'ente di "farsi ragione da sé" in via amministrativa e, ovviamente, rispettando il principio di legalità.

Al fine di semplificare l'analisi, applicando il metodo *genere-specie*, il potere di autotutela può essere considerato come un caso di genere scindibile in due casi di specie:

1. autotutela ai fini di sanatoria: si ha quando un atto viziato viene annullato e rimesso in assenza del vizio che aveva precedentemente; questa facoltà è esercitabile purché non siano trascorsi i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
2. autotutela a favore del contribuente: costituisce la facoltà dell'amministrazione di annullare atti che risultano illegittimi o infondati.

Di seguito verrà trattato del potere di autotutela della seconda categoria, quello che è stato introdotto con il DPR 27.3.1992, n. 287 all'art. 68, c. 1 ma solo con il DL 30.09.1994, n. 564 convertito nella L. 30.11.1994, n. 656 si hanno ulteriori disposizioni e precisazioni con specifico riferimento all'amministrazione finanziaria. Sulla base di queste disposizioni, la dottrina ritiene che il potere di autotutela possa manifestarsi sotto diversi aspetti, quelli che hanno carattere generale sono:

1. il potere di annullamento di ufficio: consiste nel ritiro con efficacia *ex tunc* dell'atto inficiato da un vizio di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere);
2. il potere di revoca: ritiro di un atto inopportuno o infondato per una diversa valutazione delle esigenze che sono alla base della emanazione dell'atto;
3. il potere di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

Per quanto riguarda il potere di revoca è possibile distinguere a seconda che oggetto di revoca sia un atto a carattere generale oppure un atto particolare. Nel primo caso la revoca opera con efficacia *ex nunc*; nel secondo caso opera con efficacia *ex nunc* se l'atto

¹ dott. Aldo Battista

da revocare è a favore del contribuente, opera con efficacia *ex tunc* se l'atto è sfavorevole al contribuente.

Obiettivo di questo lavoro è quello di inquadrare la disciplina dell'autotutela nell'ambito del diritto tributario alla luce della L. 30.11.1994, n. 656, e del relativo provvedimento di attuazione, DM 11.2.1997, n. 37.

2. La finalità dell'autotutela.

I principi ispiratori del potere di autotutela si possono ricondurre alla "esigenza di rapidità, di intervento, di rendimento più utilitaristico" con l'obiettivo di tendere ad un "effettivo pacifismo anti-giurisdizione". Alla base del provvedimento di autotutela deve porsi una "motivazione inerente a ragioni di pubblico interesse". Per pubblico interesse si può far riferimento, tra l'altro, al principio costituzionale di effettività della capacità contributiva, art. 53 CI, secondo il quale al contribuente può essere chiesto di pagare solo in base alla propria effettiva capacità contributiva e non più di quanto effettivamente dovuto.

E' possibile, anche, fare riferimento al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione stabilito dall'art. 97 CI, il quale sta a significare, non solo svolgimento formalmente corretto dell'azione amministrativa, ma, anche, rispetto del principio di economicità. In base ad esso, e a quanto richiamato dalla L. 30.11.1994, n. 656, l'amministrazione "inizia o abbandona l'attività amministrativa" per fattori "legati al rapporto costi/benefici" superando il "dogma della indisponibilità dell'obbligazione finanziaria". Si deve inoltre valutare la convenienza in termini di costi e ricavi al proseguimento della lite, considerando anche le eventuali spese che l'erario dovrebbe pagare in base al principio di soccombenza.

Un ulteriore obiettivo attribuito all'autotutela è quello di ridurre la massa globale del contenzioso. Quando l'ufficio è "convinto dell'erroneità o infondatezza della pretesa fiscale" appare opportuno che esso "non insista in un infruttuoso contenzioso" anche perché trova applicazione l'art. 96 cpc sulla lite temeraria con la conseguenza che l'ufficio potrebbe essere obbligato al risarcimento dei danni. Per la grande quantità di ricorsi che le segreterie delle commissioni tributarie devono gestire e in tutti quei casi in cui l'atto impositivo risulta privo di logica, infondato o illegittimo, lo strumento dell'autotutela risulta essere molto efficace.

3. Ambito di applicazione.

Gli atti sui quali gli uffici possono esercitare il potere di autotutela, in ambito tributario, sono in linea generale, quelli espressamente indicati dall'art. 19, c. 1, del Dlgs 31.12.1992, n. 546, cioè gli atti accertativi, quelli esecutivi, i dinieghi o i mancati rimborsi contro i quali sarebbe stato ammissibile il ricorso del contribuente in commissione tributaria.

Per quanto riguarda le ipotesi in cui è possibile l'autotutela, bisogna riferirsi a quanto espresso dall'art. 2, c. 1 del DM 11.2.1997, n.37:

1. errore di persona;
2. evidente errore logico o di calcolo;
3. errore sul presupposto dell'imposta;
4. doppia imposizione;
5. mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
6. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
7. sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
8. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

Al contrario, non è suscettibile di annullamento o rinuncia all'imposizione l'atto sul quale sia intervenuta una sentenza passata in giudicato a favore dell'amministrazione e per i motivi adottati dal giudice adito.

Tuttavia per tali atti appare ancora ammissibile il potere di revoca ma, comunque, si deve tenere presente che l'autotutela potrebbe ancora applicarsi nei casi previsti dall'art. 395 cpc, cioè quando spetta al contribuente il potere di impugnare per revocazione le sentenze con la conseguenza che l'amministrazione subirebbe quei danni anche economici che l'esercizio del potere di autotutela vuole evitare.

4. Il procedimento.

All'interno del procedimento per ottenere il provvedimento di autotutela è possibile distinguere, tra le altre, la fase dell'iniziativa. In particolare, essa, può venire dall'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo, dalla direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio dipende, in caso di grave inerzia dell'ufficio o su proposta del contribuente. Si può porre il problema se l'iniziativa del contribuente generi o meno un obbligo per l'ufficio che ha emesso l'atto, o costituisca il presupposto per la formazione del silenzio rifiuto.

5. Diritto del contribuente o dovere dell'ufficio.

Un orientamento dottrinale sostiene che l'autotutela costituirebbe una facoltà della pubblica amministrazione che si esplica mediante un atto amministrativo discrezionale che vuole correggere errori commessi; essa, pertanto, costituirebbe "esercizio di discrezionalità amministrativa". Da quanto affermato, discende che non è esatto sostenere che l'autotutela costituisca un diritto del contribuente: essa appare come un potere dell'amministrazione a cui non corrisponde alcun diritto soggettivo.

Questo orientamento genera perplessità sia sotto il profilo pratico, sia sotto il profilo teorico.

Dal punto di vista pratico si nota che, se l'amministrazione avesse la mera facoltà di adottare il provvedimento di autotutela, si potrebbero verificare disparità di trattamento tra diversi contribuenti che si trovino nelle medesime situazioni di fatto. Poniamo il caso di due contribuenti ai quali viene notificato un identico atto viziato per errore di calcolo. Al primo di essi viene emanato d'ufficio un provvedimento di autotutela senza che quindi il contribuente abbia dovuto compiere nessuna attività per far annullare quell'atto. Il secondo contribuente, invece, pur trovandosi nelle medesime condizioni, è costretto a ricorrere alla commissione tributaria poiché l'ufficio non ha emanato un provvedimento di autotutela né su propria iniziativa, né su istanza dell'interessato: al potere discrezionale dell'amministrazione non corrisponderebbe quindi alcun diritto del contribuente. Nell'esempio riportato è stato previsto che non siano trascorsi i termini di decadenza per l'impugnativa ma potrebbe accadere che, trascorsi tali termini, diventi definitivo per il secondo contribuente l'atto viziato da errore di calcolo.

Dal punto di vista teorico, deve considerarsi che l'unico argomento che può essere invocato a favore dell'orientamento secondo il quale l'autotutela sarebbe mera discrezionalità è la lettera della norma, laddove all'art. 2, c. 1, DM 11.2.1997, n. 37, viene stabilito che "l'Amministrazione finanziaria può procedere ..." all'autotutela. Questa interpretazione, fondata solo sul dato letterale, non è sufficiente neanche se la norma è apparentemente di chiaro significato. Rimane, infatti, da stabilire innanzitutto se alla espressione "può procedere" debba essere attribuito il significato di mera facoltà o di potere-dovere e, inoltre, occorre tener presente che l'interpretazione delle norme, non può essere compiuta con l'adozione del solo criterio letterale ma, a norma dell'art. 12 DLG, deve essere condotta con la congiunta applicazione di tutti i criteri legali.

Un'interpretazione sistematica delle norme sull'autotutela nel diritto tributario induce a rilevare che le stesse non contengono alcuna limitazione alla doverosità degli atti che la pubblica amministrazione compie in applicazione di una precisa normativa. Posto quindi che la pubblica amministrazione ha il dovere di emanare gli atti previsti dalla legge, nei termini, nelle forme e secondo i criteri dalla stessa legge prescritti, ove essa rilevi che tali prescrizioni non siano state rispettate (per colpa o magari per caso fortuito) ha il dovere di adottare i provvedimenti amministrativi necessari per ricondurre la situazione a normalità. La pubblica amministrazione ha, cioè, il dovere di adottare un provvedimento di annullamento (autotutela) e di emanare nuovamente l'atto in maniera conforme ai dettami della legge. L'orientamento avverso, sotto il profilo sistematico, si fonda, invece, sul convincimento che le norme che regolano l'autotutela sono in deroga alle norme che disciplinano il procedimento tributario.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione è la ratio della norma. Come già è stato sostenuto, l'autotutela è ispirata al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e al principio di economicità, entrambi fonte di doveri dell'amministrazione.

L'autotutela quale potere-dovere trova conforto in alcune sentenze in cui si sostiene che "è preciso obbligo dell'ufficio finanziario, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, di

eliminare errori propri o del contribuente, quando esso stesso li rilevi o quando tali errori siano portati a sua conoscenza". Oppure che "l'ufficio, nell'esercizio del suo potere di autotutela, è tenuto ad eliminare errori propri o del contribuente ...". Il "preciso obbligo" così come il verbo "è tenuto" dimostrano come anche in giurisprudenza si ritiene che si tratti di dovere dell'amministrazione ad esercitare l'autotutela e non di mera facoltà.

Dall'analisi condotta, emerge che l'autotutela consista in attività amministrativa vincolata, intendendo per essa, quella "posta in essere nell'esercizio di un potere che comporta una preliminare attività di mero accertamento di presupposti di fatto" o in subordine un potere discrezionale che attribuisce al contribuente un "interesse legittimo a che l'amministrazione eserciti in modo ragionevole e non arbitrario il proprio dovere di autotutela". La parola discrezionalità non deve confondersi con l'agire a discrezione, ma deve intendersi, in senso giuridico, come una scelta motivata, razionale, non iniqua, non contraddittoria, non incoerente. Da ciò consegue che più che di una semplice facoltà dell'amministrazione, si deve parlare di un vero e proprio dovere di emanare il provvedimento di autotutela ove ne ricorrano i presupposti, a cui corrisponde un interesse del contribuente.

Il giudizio sulla doverosità dell'esercizio dell'autotutela spetta al giudice amministrativo il quale deve "stabilire se l'amministrazione abbia conciliato in modo razionale e non arbitrario" gli interessi in gioco.

6. Conclusioni.

Dall'analisi condotta appare evidente come l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dell'autotutela sia stata opportuna al fine di raggiungere l'obiettivo di efficacia e efficienza dell'azione della pubblica amministrazione. Ciò, sia al fine di un miglioramento dei rapporti tra amministrazione e contribuente, sia al fine di limitare il contenzioso tributario a quanto effettivamente necessario.

Si deve, però, effettuare un'ulteriore considerazione: ritenere l'autotutela una semplice facoltà dell'amministrazione a cui non corrisponde alcuna tutela del contribuente, rischia non solo di vanificare tutti gli auspici del legislatore e di ledere il principio costituzionale di uguaglianza formale ma anche di esporre la pubblica amministrazione a responsabilità patrimoniali per il mancato compimento di atti dovuti. Giova sottolineare come debba auspicarsi che "la mancanza di tutela giurisdizionale non faccia rimanere l'autotutela lettera morta oppure che non la trasformi in un terro al lotto, affidato alla casuale intraprendenza o benevolenza di qualche funzionario".

La stessa mancanza di tutela giurisdizionale deve essere temperata dalla considerazione che, al ricorrere dei relativi presupposti legali, spetta al contribuente la possibilità di esperire l'azione di arricchimento senza causa contro l'amministrazione e quella di responsabilità nei confronti della stessa amministrazione o del funzionario ex art. 28 CI. Non è, quindi, condivisibile, per i motivi appena esposti, la tesi dell'inapplicabilità dell'autotutela quando l'atto sia divenuto definitivo, in considerazione del fatto che,

indipendentemente dalla definitività dell'atto, l'autotutela è dovuta ove ne ricorrono i presupposti, quando cioè l'amministrazione abbia emanato atti non conformi alla legge.

In conclusione, è possibile evidenziare come le norme sull'autotutela siano integrative di quelle generali e non derogatorie ad esse. Questo, sia per motivi di gerarchia delle fonti (il DM 11.2.1997, n. 37 ha valore di regolamento, come tale subordinato, ex art. 3 DLG, alle norme aventi forza di legge che disciplinano la emanazione dei singoli atti del procedimento tributario), sia per la mancanza di un contrasto tra norme (le norme contenute nel DM 11.2.1997, n. 37 non dettano disposizioni incompatibili, ex art. 15 DLG, con quelle dettate dalle singole leggi d'imposta). L'istituto dell'autotutela è stato disciplinato da un regolamento che, conseguentemente, è subordinato alla legge tributaria e non a questa sovraordinato. Seppur, per assurdo, così fosse, il regolamento non introduce elementi di contrasto con la legge, quindi non può ad essa derogarvi. Questa considerazione ribadisce come la doverosità dell'azione amministrativa-tributaria non può essere stata derogata con l'introduzione dell'istituto dell'autotutela.

ISTANZA PER L'ESERCIZIO DELL' AUTOTUTELA DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

d.p.r. 27.3.1992, n. 287 - art. 68, comma 1; Decreto Min.Fin. 11.2.1997, n. 37.

QUANDO:

art. 68, 1° comma, d.p.r. 287/92: "SALVO che sia intervenuto giudicato, gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria possono procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto", senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, tra i quali fra l'altro:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell'imposta
- doppia imposizione ([link al sito del Ministero dell' Economia e delle Finanze](#))
- mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti
- mancanza di documenti successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Finanziaria.

CHI:

Il potere di autotutela è attribuito all'Ufficio che ha emanato l'atto da annullare, a meno che l'Ufficio stesso non ricorra in "grave inerzia", in tal caso il potere di annullamento sarà esercitato, in via sostitutiva, dalla Direzione Regionale.

COME:

d'iniziativa d'ufficio o a richiesta del contribuente con istanza in carta libera (nell'intesa che non è necessario alcun atto di iniziativa di parte e che l'eventuale sollecitazione di questi non determina per l'Amministrazione alcun obbligo giuridico a provvedere e tanto meno a provvedere nel senso prospettato dal contribuente medesimo).

Il provvedimento di annullamento va notificato al contribuente e motivato con espressa indicazione dell'interesse pubblico specifico concreto ed attuale e delle ragioni di illegittimità dell'atto che ne giustificano l'adozione.

BOZZA

Avellino



Comune di Avellino

**AL COMUNE DI AVELLINO
SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI**

SERVIZIO I. C. I.

ISTANZA DI AUTOTUTELA

(Art. 2 D.M. 11/02/1997 N.37 ed art. 2 del reg. com. 07/06/2001 n.539)

.....I Sig./ra
nat. il a prov.
..... C.F.
residente a prov. in.
via domiciliat ... ai fini del presente procedimento
a;
via;
tel.

in proprio

oppure

assistito e/o rappresentato da

- Professionista di fiducia
- Tutore, Curatore, Erede;
- Amministratore del Condominio;
- Rappresentante Legale (Amministratore unico, Amministratore delegato, Socio Amministratore, etc.);

Che si indica in
C.F./P.I....., residente a
prov. in via n.

Oggetto

Avviso/i di liquidazione n. /; n. /;
n. /

Avviso/i di accertamento n. /.....; n. /.....;
n. /.....;

Avviso/i di accertamento n. /.....; n. /.....;
n. /.....;

Avviso/i di accertamento n. /.....; n. /.....;
n. /.....;

Altri provvedimenti

.....
.....

PER

- ANNULLAMENTO / REVOCA
- RETTIFICA
- SOSPENSIONE

Per i seguenti motivi:

Immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi, di seguito indicati

.....
.....

Errata indicazione della rendita catastale, che si rettifica in €

.....

Immobile venduto in data..... con atto di rogito

Studio:

Erronea indicazione delle quote di possesso

Mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;

Mancata applicazione della maggior detrazione;

Pagamenti regolarmente effettuati in data

di cui si allega copia;

Aliquota ridotta

Inagibilità

Altro

... I.sottoscritt., come

sopra generalizzat....,

DICHIARA

Di essere stato informato che, ai sensi dell'art.10 L.675/96, (legge sulla riservatezza), che i dati sopra riportati saranno trattati esclusivamente nelle procedure rientranti nella competenza di codesto Settore.

Data

.....

Firma

.....

La legge 7 agosto 1990 n. 241. L'accesso ai documenti amministrativi.

Come si è già visto, la scelta operata dal legislatore nel porre la nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo è stata quella di assumere come prospettiva fondamentale l'identificazione dei diritti del cittadino nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e nei confronti di queste.

Una volta assunto tale punto di vista, la posizione del cittadino è stata colta non soltanto in relazione all'esistenza di uno specifico procedimento amministrativo che lo riguardi, ovvero al quale sia, comunque, interessato, ma con riferimento all'attività delle singole amministrazioni nel suo complesso; con riferimento cioè, al rapporto che, normalmente e per le esigenze ordinarie della vita di relazione, il cittadino instaura con gli apparati amministrativi pubblici.

E' per tale ragione che la legge, dopo aver previsto il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, da parte di coloro che sono chiamati a partecipare o ad intervenire nel procedimento medesimo, ha espressamente disciplinato il più ampio diritto di chi vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, di accedere ai documenti formati o, comunque, utilizzati dalla pubblica amministrazione.

Il riconoscimento dell'accesso ai documenti dell'amministrazione, costituisce, pertanto, il necessario completamento di quello statuto complessivo dell'amministrazione e delle sue regole che la legge intende approntare.

Le norme dedicate al procedimento indicano che l'attività amministrativa deve essere ispirata a criteri di economicità, di efficienza, di speditezza, di responsabilità, di semplicità e di partecipazione; le norme sull'accesso evidenziano altresì che l'attività amministrativa nel suo complesso deve essere ispirata anche al principio di trasparenza, inteso come accessibilità alla documentazione dell'amministrazione o da questa utilizzata.

Si deve, anzi, dire che l'indicazione nella legge, accanto ai principi che regolano l'attività amministrativa, di una disciplina specifica dell'accesso agli atti amministrativi, evidenzia come, in correlazione ad un specifico diritto di accesso del cittadino, riconosciuto a tutti coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, si sia intesa configurare una nuova generale funzione dell'amministrazione pubblica, che trova il proprio fondamento, oltre che, nel principio di pubblicità, ed in quello di tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini, direttamente nel principio di imparzialità di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Sotto questo profilo, l'accesso agli atti dell'amministrazione, se da una parte obbedisce allo scopo di garantire i diritti dei cittadini nei confronti dell'amministrazione pubblica, dall'altro costituisce un modo di assicurare la qualità stessa dell'azione amministrativa (la sua imparzialità) e risponde, pertanto, ad un interesse che è anche proprio della stessa amministrazione pubblica.

In tal modo inteso, il diritto di accesso costituisce una situazione giuridica diversa rispetto al diritto di prendere conoscenza degli atti amministrativi in relazione alla difesa di propri interessi giuridici ovvero con riferimenti alla partecipazione ad uno specifico procedimento amministrativo; si tratta, infatti, di un diritto ad una informazione qualificata, non riconosciuto peraltro in via generale a tutti i cittadini, ma in relazione ad una specifica legittimazione, individuata nella titolarità di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Proprio, peraltro, perché tale diritto non è legato al riconoscimento delle qualità di parte di un determinato e storico procedimento, ma è invece riconosciuto in relazione all'attività amministrativa nel suo complesso, può affermarsi che le relative norme abbiano attribuito una nuova funzione alle pubbliche amministrazioni.

Queste agiscono attraverso atti o provvedimenti che vengono adottati a conclusione di appositi procedimenti amministrativi, ovvero in relazione ad essi, sicché può ben dirsi che attraverso l'accesso ai documenti amministrativi, ai cittadini viene fornita la possibilità di conoscere, nei limiti precisati dalla legge, lo stato dei procedimenti amministrativi che li riguardano o, comunque, li interessano, ed in genere di seguire le diverse fasi attraverso le quali si articola l'attività amministrativa.

Si realizza così, attraverso lo strumento dell'accesso, un vero e proprio processo di controllo, da parte dei cittadini che vi abbiano interesse, secondo quanto precisato dalla legge, sull'espletamento dell'attività dell'amministrazione dall'inizio fino alla definizione dei rapporti comunque instaurati ed in ultima analisi, della macchina amministrativa nel suo complesso.

ISTANZA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TRASPARENZA (L.N. 241/90)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

L. 07.08.1990, n. 241.

DOVE:

presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

COME:

le istanze presentate ai sensi della legge 241/90 devono essere redatte in carta semplice, sui moduli disponibili presso gli Uffici.

Ogni istanza o comunicazione, una volta ricevuta e protocollata, sarà tempestivamente assegnata all'area destinataria.

L'Ufficio, tenuto conto di tutte le altre attività istituzionali, cercherà di rispondere alle istanze varie dei contribuenti entro 30 giorni (termine ordinario), salvo che il d.m. 19.10.1994 n.678 o le singole leggi non abbiano stabilito termini diversi.

RICHIESTA DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
L. n. 241/1990

Avellino, li

AL DIRIGENTE SETTORE _____

DEL COMUNE DI AVELLINO

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ e residente in _____

Via _____

Nella sua qualità di _____

CHIEDE

- di poter prendere visione
- di poter estrarre copia semplice
- di poter ottenere copia autentica

del seguente documento amministrativo:

per il seguente motivo:

(firma) _____

Spazio riservato all'ufficio

costi di riproduzione _____
diritti di segreteria _____
imposta di bollo su istanze e copia atto _____
TOTALE _____

ACCOGLIE LA RICHIESTA

ESERCIZIO DEL DIRITTO

presso

Il Responsabile del procedimento _____ ufficio _____
_____ giorni _____
_____ ore _____

AL SIG. SINDACO

Si sottopone la **NON autorizzazione** a norma della legge _____ del _____ per il
seguinte
motivo _____

Il Responsabile del Procedimento

SI CONDIVIDONO le considerazioni del responsabile del procedimento

Il Segretario Generale

Dichiaro di aver esaminato / ricevuto il documento sopra evidenziato.

Avellino, li _____

(firma)

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n. 6778, Sez. VI penale, del 22 marzo 2000, dep. 7 giugno 2000 - Pres. Pisanti; Rel. Ambrosini; P.M. De Sandro; Imp. Minicapilli e D'Alessandro.

Il silenzio della P.A. può configurare omissione di atti d'ufficio Se un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio omette ingiustificatamente di dare una risposta dovuta commette il reato di Omissione di atti d'ufficio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Messina con sentenza 26-4-1999, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città che condannava Minicapilli Pietro e D'Alessandro Salvatore alla pena di lire 1.000.000 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 328, c. 2, c.p., applicava ad entrambi gli imputati la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per il periodo di un anno.

Gli imputati, amministratori straordinari della USL-41 succedutisi nel tempo, erano stati dichiarati responsabili del reato loro ascritto per avere omesso di provvedere e di rispondere alla dott.ssa Caputo che, essendosi dimessa dall'incarico di assistente medico presso l'ospedale Papardo di Messina, aveva richiesto e sollecitato per iscritto la propria riassunzione. Essi si erano giustificati assumendo di non avere alcun obbligo di rispondere all'istanza.

Ricorre la difesa del Minicapilli per violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto: a) la norma richiede la duplice condotta del mancato compimento da parte della P.A. dell'atto dovuto e della mancata esposizione delle ragioni del ritardo; b) non vi era prova che la richiesta fosse pervenuta a conoscenza dell'imputato; c) non vi era prova che la Caputo non fosse stata informata della difficoltà di accogliere la sua domanda a causa della mole di lavoro dell'ufficio e della complessità della pratica.

Ricorre altresì la difesa del D'Alessandro per violazione di legge e mancanza di motivazione:

- avendo il giudice d'appello ignorato che l'ipotesi di riassunzione della Caputo era venuta meno con l'assunzione nel posto da lei lasciato vacante della dott.ssa Scimone, seconda nella graduatoria del concorso;
- avendo il giudice d'appello disatteso le ragioni difensive in punto elemento soggettivo del reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le difese contestano entrambe che l'atto richiesto dalla dott.ssa Caputo, ossia la riammissione in servizio quale assistente medico presso l'ospedale Papardo di Messina dopo le volontarie dimissioni, fosse atto dovuto da parte dell'amministrazione e, conseguentemente, che sussistesse l'obbligo di rispondere alla richiedente.

Al proposito invoca in particolare il disposto dell'art. 59 D.P.R. 20-12-1979, n. 761, rubricato riammissione in servizio, laddove stabilisce che " il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni... può essere riammesso in servizio con provvedimento

motivato " e subordina la riammissione stessa a vari requisiti, tra cui " la vacanza del posto ". La vacanza non si sarebbe verificata in quanto il posto reso vacante dalle dimissioni della dott.ssa Caputo spettava di diritto a chi la seguiva immediatamente nella graduatoria (la dott.ssa Sciamone), a norma dell'art.9 L. 20-05-1985, n. 207.

La situazione normativa, se pur vincolante l'amministrazione della USL in linea astratta, non è tale da escludere l'obbligo dell'amministrazione stessa di dare risposta alla richiesta di riammissione in servizio e di esporre le ragioni dell'eventuale ritardo. Infatti, sulla base di una risposta negativa (quale, secondo l'amministrazione, avrebbe dovuto essere la risposta stessa), l'interessata ben poteva agire in via amministrativa o in via giudiziaria per far valere le sue eventuali ragioni alla riammissione. Non appare logico, come pretende la difesa del Minicapilli, affermare che, non essendo l'atto (la riammissione in servizio) dovuto, non occorre neppure l'esposizione delle ragioni del ritardo, non essendo l'amministrazione tenuta a rispondere a tutte le richieste, anche se " strane o infondate ". Nella specie non si è in presenza di una richiesta incongrua, posto che la riammissione in servizio del dipendente che si è dimesso è espressamente prevista dalla legge a determinate condizioni e che in ordine alla sussistenza di tali condizioni ben può sorgere controversia. In ogni caso non si può confondere l'atto discrezionale della pubblica amministrazione con l'atto dovuto. Nel caso di specie non vi era alcuna discrezionalità nel porre in essere l'atto, in quanto un atto era comunque dovuto, nel senso che o veniva disposta la riammissione in servizio, o veniva negata tale riammissione. Il diritto di ottenere il compimento dell'atto (sia pure la reiezione dell'istanza di riammissione) e il diritto di conoscere le ragioni dell'eventuale ritardo appaiono in questo quadro di tutta evidenza e, conseguentemente, la condotta dei pubblici ufficiali (amministratori straordinari della USL, succedutisi nel tempo, cui competeva la risposta) appare illegittima.

Né valgono ragioni di fatto quali eventuali difficoltà dovute alla mole di lavoro dell'ufficio o alla complessità della pratica, perché in entrambi i casi le ragioni del ritardo potevano (quindi dovevano) essere esplicitate attraverso la risposta. D'altra parte, proprio l'invocata complessità della pratica smentisce la linearità del primo assunto, secondo cui la richiedente non aveva in assoluto diritto alla riammissione in servizio. Tali ragioni non impingono sull'elemento soggettivo del reato, da un lato perché la conoscenza della richiesta rivolta all'ente di cui si è responsabili è presunta, salvo prova contraria da fornirsi dal soggetto che invoca la propria ignoranza incolpevole; dall'altro lato perché la pretesa personale convinzione di non dover dare risposta non scusa, trattandosi di violazione del precetto penale. Ed infine, che l'interessata fosse stata altrimenti posta a conoscenza delle difficoltà dell'amministrazione a fornire risposta alla sua richiesta, è mera illazione, non suffragata da concreti elementi probatori, e comunque irrilevante rispetto alla previsione normativa.


I ricorsi devono pertanto essere rigettati con la conseguente condanna in solido dei ricorrenti a pagare le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali.



Carta dei Servizi



Sociali ed Educativi



Che cos'è la Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi definisce in modo chiaro le modalità di accesso ai servizi, la qualità minima garantita, la possibilità di presentare reclami. E' lo strumento attraverso il quale il Comune dichiara concretamente gli impegni assunti con i cittadini.

Vi sono sanciti i principi a cui si uniformano i Servizi.

Riporta tutte le informazioni su quanto è necessario sapere per utilizzare al meglio i Servizi offerti.

Indica quali sono i possibili percorsi d'azione in caso di inadempienza a fronte di quanto definito nella Carta stessa.

Per il cittadino, la Carta è la garanzia scritta di poter "esigere" le prestazioni dei servizi con la qualità dichiarata.

La Carta attribuisce al cittadino un potere di controllo diretto sulla pubblica amministrazione.

Per il cittadino è uno strumento di garanzia, trasparenza ed imparzialità.

I principi fondamentali

Comunicazione e trasparenza

- I cittadini, di fronte ad un bisogno o un disagio sociale, devono sapere dove andare ed a chi rivolgersi; il cittadino deve conoscere quali sono le "porte d'accesso ai servizi".
- Pertanto il Comune deve diffondere l'informazione sulle procedure, sui servizi e sulla loro modalità di erogazione in modo trasparente, semplice, capillare, completo ed aggiornato con cortesia, educazione, rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operatori.
- Il Comune deve fare il massimo sforzo per sviluppare la capacità di ascolto dei bisogni del cittadino, che deve avere l'opportunità di esprimersi nelle forme che gli sono più congeniali.

Uguaglianza

- Significa che, a parità di esigenze, i servizi devono essere forniti in modo uguale a tutti gli utenti, senza distinzioni di razza, sesso, nazionalità, religione ed opinione politica.

Equità

- Significa che tutti gli operatori sono impegnati a svolgere la loro attività in modo imparziale, obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti.

Rispetto della persona

- Significa che l'attenzione centrale deve essere posta alla persona nel pieno rispetto della sua dignità, qualunque siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia, educazione, rispetto e disponibilità da parte di tutti gli operatori.
- Presso i servizi residenziali e semiresidenziali gli utenti hanno diritto di ricevere visite nel rispetto del regolamento interno.

- I familiari possono effettuare visite in qualsiasi momento.

Continuità

- Significa che il servizio deve essere erogato in modo regolare e continuativo, compatibilmente con le risorse ed i vincoli.

Efficienza ed efficacia

- Le risorse disponibili devono essere impiegate nel modo più razionale ed oculato al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di benessere degli utenti e di gratifica del personale.

Verifica della qualità

- Il Comune adotta sistemi di valutazione, i cui risultati sono messi a conoscenza di tutti i cittadini, per monitorare costantemente il livello delle prestazioni di ciascun servizio.
- Consapevole che migliorare la qualità dei servizi significa renderli sempre più conformi alle aspettative degli utenti ed alle nuove esigenze della società in trasformazione, l'Amm.ne si impegna ad effettuare sondaggi e rilevazioni per conoscere come gli utenti giudicano il servizio.
- Le rilevazioni periodiche riguarderanno gli aspetti organizzativi, sociali, educativi dei servizi, prevederanno una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.

Integrazione dei servizi

- Una volta individuata la porta d'accesso, l'utente ha diritto di trovarsi di fronte a punti unitari di riferimento dove l'informazione e l'erogazione stessa dei servizi deve risultare, il più possibile, integrata e completa.

Segretariato sociale

- I servizi di Segretariato devono essere organizzati sia in forme tradizionali di sportello al pubblico sia avvalendosi di mezzi moderni di comunicazione telefonica e telematica.

Servizio di pronto intervento sociale

- I cittadini hanno diritto ad avere un servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Personalizzazione

- Significa che il Comune deve modellare l'erogazione dei servizi in rapporto alle esigenze del singolo, in relazione al suo stato di minore, disabile o anziano, assicurando al massimo grado possibile il diritto della persona ad una scelta libera e consapevole.

Partecipazione

- Il Comune promuove il coinvolgimento degli utenti curando l'informazione sui servizi, sulle procedure di accesso, sulle modalità di erogazione e la partecipazione alla verifica della qualità erogata.
- Presso i servizi educativi e scolastici e presso quelli residenziali e semiresidenziali, sono attivati appositi comitati di partecipazione composti da rappresentanti degli utenti.

Tutela dei diritti

- Il Comune garantisce agli utenti ed ai loro familiari, attraverso colloqui, schede di gradimento, etc., il diritto di presentare agli operatori ed al responsabile del servizio osservazioni, suggerimenti e critiche.
- In caso di mancata risposta, l'interessato può comunque attivare la procedura di formale reclamo purché sottoscritto.
- Il Comune garantisce a tutti gli utenti la possibilità di sporgere reclamo contro disservizi, atti o comportamenti ritenuti non corretti o che abbiano limitato la fruibilità delle prestazioni.
- Segnalando il caso verbalmente all'U.R.P. Le segnalazioni pervenute per via telefonica o mediante colloquio sono verbalizzate, a cura dell'U.R.P., su apposita scheda completa dei dati identificativi del soggetto per le comunicazioni successive.
- Con lettera in carta semplice indirizzata a: Ufficio Relazioni con il Pubblico.
- Compilando e sottoscrivendo un modulo di reclamo, appositamente predisposto

e disponibile presso i Servizi Sociali e l'U.R.P., da consegnare all'U.R.P.

■ Con nota inviata all'indirizzo di posta elettronica.

L'U.R.P. non accoglie reclami anonimi, in quanto la mancanza delle generalità del soggetto segnalante impedisce l'attivazione delle procedure di risposta.

L' U.R.P. risponde immediatamente ai ricorrenti nei casi in cui il contenuto della segnalazione sia di agevole definizione.

Nei casi in cui sia necessario avviare un'istruttoria, l'U.R.P. risponde comunque entro 30 giorni.

L'U.R.P. istruisce e trasmette la pratica, entro 3 giorni, al Dirigente competente ed eventualmente per conoscenza al Responsabile dell'Unità Operativa interessata e all'Assessore di riferimento.

Il Dirigente del Servizio, predisposti gli accertamenti necessari, fornisce all'URP entro 15 giorni, tutti gli elementi utili per una adeguata risposta all'interessato.

Decorsi, senza esito positivo, i 15 giorni per la risposta da parte dell'Ufficio competente, l'URP invia un sollecito di risposta. Se entro i 5 giorni successivi l'ufficio non si attiva, l'U.R.P., scaduto il trentesimo giorno, invia una nota interlocutoria al cittadino con l'invito a contattare direttamente l'ufficio competente.

Qualora i soggetti interessati non ritengano soddisfacenti gli esiti ottenuti in prima istanza dall'U.R.P., l'esame del reclamo potrà essere sottoposto al Difensore Civico Comunale secondo le modalità seguenti:

- telefonicamente
- inviando per posta una richiesta scritta in carta semplice
- inviando un fax
- mediante Internet, all'indirizzo email
- recandosi di persona presso l'Ufficio.

Il Difensore Civico Comunale, nell'esame del reclamo, esercita i poteri a lui conferiti dal relativo regolamento comunale ed in particolare:

- verifica la regolarità del procedimento, chiede notizie sullo stato degli atti, ne sollecita la conclusione nei termini previsti dalla legge;

- può consultare le pratiche e ottenere copia di ogni atto e documento relativo all'oggetto del proprio intervento;
- aiuta il cittadino ad ottenere il rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa;
- può convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti sullo stato di una pratica.

Il Comune deve mettere a disposizione la documentazione relativa alle prestazioni ricevute, per ogni utente e per coloro che ne hanno legalmente diritto, entro il minor tempo possibile.

N.B. Il ricorso al ***difensore civico*** non interrompe i termini di prescrizione per un eventuale ricorso giurisdizionale.





*L'emancipazione femminile a livello politico e sociale*¹

Il processo di emancipazione della donna è stato lungo e difficoltoso. Nella società contemporanea l'eguaglianza totale fra uomini e donne è ancora lontana. Il diritto all'istruzione, al lavoro, al suffragio universale (diritto al voto) è riconosciuto solo in alcuni Paesi del mondo, mentre in altri la condizione femminile è del tutto insoddisfacente e le donne si trovano in uno "status" di sostanziale sfruttamento.

Secondo l'ONU le donne del Sud del mondo sono quelle che vivono peggio: 130 milioni di donne subiscono mutilazioni genitali; il 55% degli individui sieropositivi nell'Africa sub-sahariana sono donne, così come i due terzi degli analfabeti del pianeta.

La discriminazione sessuale è comunque evidente anche in quegli Stati che hanno sancito nelle loro legislazioni l'uguaglianza fra i sessi. Spesso la donna deve farsi carico di un doppio lavoro, dentro e fuori casa, e trova numerosi ostacoli se vuole praticare le stesse attività professionali svolte dagli uomini, determinando una perdita di ricchezza delle capacità lavorative, intellettuali, creative nelle rispettive Nazioni.

Prendere coscienza di questa realtà è fondamentale per continuare il cammino intrapreso in anni lontani, grazie alle idee illuministiche e ai

¹ Vds art. di Maria Luisa Bonacorsi

cambiamenti che si sono prodotti dopo la Rivoluzione Industriale ; con questa e con l'affermarsi del processo lavorativo industriale di massa accanto ed oltre a quello artigianale, le donne fecero il loro ingresso in fabbrica ed iniziarono ad essere retribuite con un salario.

Questo fu un primo passo delle donne verso l'indipendenza anche se i loro salari erano inferiori a quelli maschili ed erano in definitiva gestiti dai loro uomini.

Qui va però ricordato che le donne appartenenti alle classi medio - alte della società rimasero invece legate al loro tradizionale ruolo di gestione della casa e dell'educazione dei figli.

Nel 1848 si tenne negli Stati Uniti una prima Convenzione che chiese la piena parità di diritti tra uomini e donne e l'estensione a quest'ultime del diritto di voto. In Gran Bretagna, invece, le femministe si riunirono per la prima volta nel 1855 e, grazie anche all'appoggio ed alle idee dello scrittore economista e sociologo liberale John Stuart Mill, il quale scrisse un'opera sulla "Schiavitù delle donne", negli anni seguenti vennero introdotte leggi sui diritti di proprietà delle donne sposate nonché sul diritto ad orari di lavoro accettabili e ad un salario minimo garantito.

Nonostante le proteste e le lotte violente, il diritto di voto, divenuto ormai irrinunciabile in un ordinamento democratico, incontrò durissime resistenze. Il primo Stato a concedere nel mondo il diritto di voto alle donne fu la Nuova Zelanda nel 1893. Nel 1918 e nel 1920 esso fu introdotto rispettivamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, limitatamente però, alle donne che avessero compiuto il trentesimo anno di età.

Alle donne italiane il diritto di voto fu concesso nel 1946 e nel 1948 fu promulgata la Costituzione della Repubblica italiana che prevede parità di diritti e di doveri fra tutti i cittadini. Nel nostro Paese, un'apposita legge, quella sulle "pari opportunità", cerca di stimolare l'effettiva possibilità di ricoprire gli stessi ruoli per entrambi i sessi, secondo le proprie attitudini e

le proprie competenze. Servono però servizi che sollevino le donne da alcune responsabilità familiari che gravano soprattutto su di loro e rendono di fatto difficile il raggiungimento di tale traguardo.

E' necessario avere più asili-nido e una rete più efficiente riguardo all'assistenza ai malati, agli anziani e ai disabili. I governi degli ultimi anni, di destra e di sinistra, tagliando o disperdendo in mille improduttivi rivoli la spesa sociale hanno fatto sì che le condizioni generali di lavoro siano sostanzialmente peggiorate, pesando in modo specifico sulla condizione della donna, aggravandone il peso di conciliare il lavoro fuori casa con quello domestico, per chi ha già un'occupazione, e limitandone la possibilità di trovarla per quante ne sono alla ricerca.

Il discorso non è solo economico : è soprattutto culturale, ma l'uno è legato all'altro. Se si è senza mezzi, si è oppressi dai bisogni elementari, le necessità primarie non consentono di guardare troppo in alto.

Papa Giovanni Paolo II, in uno dei suoi discorsi, ebbe a dire che la "cultura fa l'uomo più uomo" ; ciò significa che lo rende quindi più sensibile, più pronto a considerare i diritti di tutti ed a rispettarli. Il grande scrittore e filosofo Blaise Pascal ci ha lasciato una frase celebre "Non dobbiamo vergognarci di mostrare ciò che Dio non si è vergognato di creare".

Innocente è la lettera aperta dell'oncologo Umberto Veronesi che a proposito delle scoperte genetiche ha scritto fra l'altro di recente : "La struttura di un gene (cioè il nucleotide) è uguale per tutti gli esseri viventi : i geni di un moscerino e quelli di un filo d'erba e quelli di un elefante e quelli di un uomo sono identici, sono costituiti tutti dalla stessa matrice, che è il DNA , l'acido deossiribonucleico. Dal punto di vista genetico tutti gli esseri umani sono sostanzialmente uguali, e le diverse razze posseggono gli stessi geni, anche se le varianti geniche possono influenzare il carattere fisico esteriore" .

E dunque, ciò che davvero conta è il rispetto reciproco fra tutti gli esseri

umani, è il servire gli uni agli altri, è l'assunzione di responsabilità, è il dare a tutti la possibilità e la capacità di istruirsi e di capire queste cose, è il guardarsi e guardare la natura, è l'agire secondo scienza e coscienza.

E' importante riscoprire il nostro essere "creature" pronte a non fare agli altri ciò che non vorremmo fosse fatto a noi, e ancor di più, ad accettarsi vicendevolmente.

La società e la politica devono lottare contro ogni discriminazione e non aspettare che chi è discriminato trovi la forza per cambiare le cose col solito tributo di sangue e di morte.

Molte donne hanno pagato con la vita la possibilità di un cambiamento. Non a caso L'8 marzo si celebra la "Giornata della Donna". Questa ricorrenza fu istituita perché quel giorno, nel lontano 1857, un gruppo di donne che lavoravano in una fabbrica tessile di New York organizzò una protesta contro le inumane condizioni di lavoro ed i salari bassi; ma intervenne la polizia che soffocò la protesta.

Passarono gli anni: Sempre negli USA, l'8 marzo di 51 anni dopo, nel 1908, ci fu una marcia per chiedere di nuovo un orario più leggero di lavoro, una paga migliore e, questa volta, anche il diritto di voto : ancora inutilmente. Ma pochi giorni dopo, il 25 marzo, scoppiò un incendio in una fabbrica newyorkese nel quale persero la vita circa 140 ragazze a causa della totale colpevole (per non dire altro) mancanza di misure di sicurezza.

Da quell 'anno in poi l'8 marzo si indicano in forma sempre più allargata ed organizzata le più varie manifestazioni per non dimenticare quei tragici fatti. Nel 1977 l'ONU ha proclamato in forma ufficiale l'8marzo "Giornata Internazionale della Donna"

¹ Vds art. di Maria Luisa Bonacorsi

Elenco cronologico pratiche

N	DATA	OGGETTO	SETTORE
1	03/01/2003	Erogazione contributo pagamento fitto casa.	Servizi Sociali
2	07/01/2003	Rimborso IVA per ricostruzione ex 219.	Enti Esterni
3	14/01/2003	Uff. Invalidi problematiche operative e rapporti con l'utenza.	Servizi Sociali
4	14/01/2003	Società G.E.I. ingerenza nella privacy.	Enti Esterni
5	14/01/2003	Abbandono antenna telefonia mobile in disuso.	Polizia Municipale
6	14/01/2003	Tariffe servizi cimiteriali.	Ambiente
7	14/01/2003	Via Oscar D'Agostino - Abbandono rifiuti ingombranti.	Ambiente
8	20/01/2003	Collegamento Via De Gasperi con Via Amatucci.	Lavori Pubblici
9	21/01/2003	Rinnovo contratto pulizie palazzo comunale.	Attività Produttive
10	22/01/2003	Disdetta Tassa Rifiuti Solidi Urbani.	Servizi Finanziari
11	28/01/2003	Certificato staticità edificio C.so V. Emanuele, 70.	Ambiente
12	29/01/2003	Mancato funzionamento pubblica illuminazione.	Lavori Pubblici
13	30/01/2003	Pubblicazione Piano Regolatore.	Urbanistica
14	30/01/2003	Revoca alloggio comunale.	Servizi sociali
15	30/01/2003	Rimborso I.C.I. anno 2000.	Servizi Finanziari
16	31/01/2003	Infiltrazioni nei locali cucina alloggio comunale.	Lavori Pubblici
17	13/02/2003	Decadenza da alloggio comunale.	Servizi Sociali
18	18/02/2003	Pericolosità pianta di magnolia.	Ambiente
19	20/02/2003	Riconoscimento avanzamento di carriera.	Enti Esterni
20	26/02/2003	Richiesta rateizzazione canoni arretrati alloggio comunale.	Servizi Sociali
21	03/03/2003	Richiesta documentazione e accesso atti interni.	Attività Produttive
22	03/03/2003	Richiesta annullamento cartelle esattoriali.	Polizia Municipale
23	04/03/2003	Turbativa della quiete pubblica.	Polizia Municipale
24	05/03/2003	Pianta pericolante in Via Circumvallazione.	Ambiente
25	05/03/2003	Ricostruzione fabbricato richiesta poteri sostitutori Comune.	Urbanistica
26	06/03/2003	Esecuzione delibera di Giunta n. 840 del 30/11/2000.	Risorse Umane
27	14/03/2003	Richiesta accesso atti amministrativi.	Direzione Generale
28	14/03/2003	Chiarimenti nuova numerazione civica.	Urbanistica
29	14/03/2003	Regolarizzazione canone alloggio.	Servizi Sociali
30	14/03/2003	Manutenzione campo di calcio Rione Valle.	Lavori Pubblici

31	14/03/2003	Chiarimenti ingiunzione di pagamento.	Polizia Municipale
32	03/04/2003	Carenza qualitativa servizio pulizia luoghi di lavoro.	Attività Produttive
33	08/04/2003	Emissione Ordinanza n. 84 - Viale Italia 157-187.	Ambiente
34	17/04/2003	Richiesta rinvio sgombero alloggio comunale.	Servizi Sociali
35	17/04/2003	Sanzione cambio destinazione d'uso.	Urbanistica
36	18/04/2003	Case di riposo - Oneri a carico del Comune.	Servizi Sociali
37	23/04/2003	Sanzione cambio destinazione d'uso.	Urbanistica
38	23/04/2003	Verifica regolarità cantiere in Via U. Nobile.	Urbanistica
39	30/04/2003	Richiesta informazioni sul rinnovo Bollino Blu.	Ambiente
40	09/05/2003	Trattamento fitosanitario platani.	Enti Esterni
41	09/05/2003	Richiesta copia atti.	Affari Generali
42	15/05/2003	Rimozione auto carro gru.	Polizia Municipale
43	16/05/2003	Recupero costo biglietto Teatro S. Carlo.	Cultura P I
44	20/05/2003	Verifica proprietà comunale Via Cesare Uva.	Attività Produttive
45	22/05/2003	Richiesta area sosta per disabili.	Polizia Municipale
46	22/05/2003	Richiesta esenzione servizio militare.	Enti Esterni
47	23/05/2003	Infiltrazioni acque cappella cimiteriale.	Lavori Pubblici
48	22/05/2003	Proroga conduzione alloggio comunale.	Servizi Sociali
49	06/05/2003	Installazione dissuasori di velocità.	Polizia Municipale
50	10/06/2003	Servizio S.I.A.M. - difficoltà operative	Servizi Sociali
51	11/06/2003	Accoglimento ricorso invalidità civile.	Enti Esterni
52	11/06/2003	Segnalazione presenza ratti - zona Via Pironti	Ambiente
53	11/06/2003	Richiesta certificato cittadinanza italiana.	Servizi in Staff
54	11/06/2003	Verifica regolare allaccio fognario fabbricato in Via Piave.	Lavori Pubblici
55	17/06/2003	Sistemazione tombino in via Giancola.	Lavori Pubblici
56	18/06/2003	Inconveniente igienico - sanitario in Via Roma	Ambiente
57	18/06/2003	Inconveniente igienico - sanitario C.da Bacchanico.	Ambiente
58	03/06/2003	Uso improprio locali comunali.	Risorse Umane
59	18/06/2003	Ord. N. 179 - Pulizia area Viale Italia , n. 38.	Ambiente
60	18/06/2003	Ord. N. 178 - Pulizia area di sedime Palazzo Carulli.	Ambiente
61	19/06/2003	Verifica requisiti assegnazione alloggi.	Servizi Sociali
62	19/06/2003	Richiesta chiarimenti bando borse di studio.	Cultura P I
63	19/06/2003	Eliminazione barriere architettoniche.	Urbanistica
64	24/06/2003	Osservazioni al piano regolatore.	Urbanistica

Allegato F - Elenco cronologico pratiche

65	30/06/2003	Ripristino pubblica illuminazione Via Ponticelli.	Lavori Pubblici
66	04/07/2003	Rifacimento strisce pedonali via Fontanatetta.	Lavori Pubblici
67	04/07/2003	Sistemazione manto stradale Via Fontanatetta.	Lavori Pubblici
68	10/07/2003	Riconoscimento invalidità civile.	Servizi Sociali
69	01/07/2003	Rimborso spese sostituzione caldaie assegnatari alloggi.	Servizi Sociali
70	17/07/2003	Richiesta contributi ex Enaoli.	Servizi Sociali
71	22/07/2003	Ottemperanza Ordinanza n. 210 - Via F. Tedesco, 590.	Ambiente
72	22/07/2003	Ottemperanza n. 209- Area di sedime - Via Cascino.	Ambiente
73	22/07/2003	Ottemperanza Ordinanza n. 208 - Area di sedime Via	Ambiente
74	01/08/2003	Ottemperanza Ordinanza n. 230 del 01/08/03.	Ambiente
75	01/09/2003	Carenza igienica in Via Oblate.	Ambiente
76	01/09/2003	Esercizio diritto accesso documenti Settore Lavori Pubblici.	Lavori Pubblici
77	17/07/2003	Opere di urbanizzazione primaria parco 2000.	Lavori Pubblici
78	08/08/2003	Rimborso spese manutenzione alloggio comunale.	Servizi Sociali
79	20/08/2003	Rispetto ordinanza conduzione cani.	Polizia Municipale
80	20/08/2003	Via Morelli e Silvati carenza igienica-sanitaria.	Ambiente
81	21/08/2003	Situazione di degrado ambientale alle spalle della Provincia.	Ambiente
82	16/09/2003	Procedura assegnazione assistenza domiciliare per invalidi.	Servizi Sociali
83	16/09/2003	Disdetta Tassa R.S.U. per cambio residenza.	Servizi Finanziari
84	30/09/2003	Esecuzione lavori in danno allaccio fogna comunale.	Lavori Pubblici
85	30/09/2003	Richiesta informazioni VV.UU. ai fini legge 104/92.	Polizia Municipale
86	01/09/2003	Esercizio diritto di accesso ai documenti.	Lavori Pubblici
87	02/10/2003	Indennità di accompagnamento - adempimenti Ufficio	Servizi Sociali
88	07/10/2003	Sollecito definizione pratica accompagnamento.	Servizi Sociali
89	09/10/2003	Messa in sicurezza di Via Fontanatetta.	Ambiente
90	10/10/2003	Gestione pratiche invalidi civili - Ipotesi convenzione con	Servizi Sociali
91	21/10/2003	Conservatorio Cimarosa - Esclusione dagli esami.	Enti Esterni
92	21/10/2003	Annullamento avvisi accertamento I.C.I.	Servizi Finanziari
93	22/10/2003	Formalizzazione acquisizione area comunale.	Urbanistica
94	23/10/2003	Convenzione Polisportiva Rione Mazzini - Comune.	Servizi Sociali
95	23/10/2003	Tutela e salvaguardia colline di Avellino.	Urbanistica
96	27/10/2003	Regolamento applicazione sanzioni amministrative.	Polizia Municipale
97	28/10/2003	Viale Italia - Disfunzioni impianto pubblica illuminazione.	Lavori Pubblici
98	29/10/2003	Richiesta integrazione retta casa di riposo "Villa del Sole".	Servizi Sociali

99	03/11/2003	Richiesta copia documentazione ricostruzione fabbricato.	Urbanistica
100	05/11/2003	Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato.	Attività Produttive
101	06/11/2003	Pagamento spettanze attività "Ferragosto Avellinese".	Cultura P I
102	20/11/2003	Richiesta collocazione cassonetto R.S.U.	Ambiente
103	20/11/2003	Inconvenienti via Tagliamento,112- Via Di Guglielmo, 6.	Lavori Pubblici
104	26/11/2003	Richiesta alloggio per sfratto esecutivo.	Servizi Sociali
105	26/11/2003	Demolizione e ricostruzione muro in Via Cesine.	Lavori Pubblici
106	27/11/2003	Richiesta rettifica cartella esattoriale.	Servizi Finanziari
107	27/11/2003	Ricostruzione fabbricato Viale Italia, 427.	Urbanistica
108	27/11/2003	Animali d'affezione - cimiteri dedicati.	Enti Esterni
109	03/12/2003	Richiesta intestazione alloggio comunale.	Servizi Sociali
110	03/12/2003	Ordinanza n. 362 del 27/11/03- bonifica area.	Ambiente
111	03/12/2003	Contributo integrazione canone fitto.	Servizi Sociali
112	09/12/2003	Disservizio pubblica illuminazione Via S. Leonardo.	Lavori Pubblici
113	23/12/2003	Richiesta trasferimento - legge 104/92,	Enti Esterni
114	23/12/2003	Contestazione liquidazione I.C.I. anno 1998.	Servizi Finanziari
115	23/12/2003	Rateizzazione servizio fognature.	Enti Esterni
116	23/12/2003	Richiesta intervento per infiltrazioni d'acqua.	Lavori Pubblici
117	29/12/2003	Graduatoria fitto agevolato anno 2001.	Servizi Sociali
118	04/07/2003	C.da Cesine - Eliminazione frascame.	Ambiente
119	07/07/2003	Richiesta loculi da tumulazione.	Ambiente
120	10/12/2003	Acquisizione alloggio a titolo gratuito.	Servizi Sociali
121	30/12/2003	Bando vendita immobili comunali: chiarimenti.	Attività Produttive

